

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 ottobre 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2026, n. 2.

Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti). (26R00124) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2026, n. 3.

Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo. (26R00125) Pag. 21

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2026, n. 7.

Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione e ordinamento delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 21/2019. (26R00216) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2026, n. 8.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2025. (26R00263) Pag. 42

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2026, n. 4.

Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento. (26R00225) Pag. 43

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2026, n. 5.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. procedura speciale per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze delle commissioni tributarie, da sentenze della corte di giustizia tributaria e da cartelle esattoriali. Sostegno alla manifestazione "Il Cinema in Piazza 2026". (26R00226) Pag. 49

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2026, n. 4.

Istituzione dell'Onorificenza "Filomena Delli Castelli" in memoria di tutte le donne abruzzesi che si sono particolarmente distinte nella storia della Regione Abruzzo e ulteriori disposizioni. (26R00106) Pag. 50

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2026, n. 5.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale e ulteriori disposizioni. (26R00118) Pag. 52





REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2026, n. 2.

Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 6 - del 3 febbraio 2026)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 6/2012

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al mezzo di trasporto utilizzato per lo svolgimento di servizi di mobilità condivisa»;

b) alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 1 dopo le parole «migliorare la qualità del servizio in termini di» è inserita la seguente: «sicurezza» e dopo le parole «tecnologie innovative» sono inserite le seguenti: «e integrate»;

c) alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 1 dopo le parole «bigliettazione elettronica,» sono inserite le seguenti: «e sistemi innovativi anche digitali,» e dopo le parole «l'evasione tariffaria» sono aggiunte le seguenti: «e promuovere accordi di integrazione tariffaria coinvolgendo operatori che offrono servizi di mobilità condivisa»;

d) alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 1 le parole «la lettura» sono sostituite dalle seguenti: «la conoscenza da parte dell'utenza», dopo le parole «opportuni strumenti» è inserita la seguente: «innovativi» e dopo le parole «consultazione integrata» sono inserite le seguenti: «e in tempo reale»;

e) alla lettera *f)* del comma 2 dell'art. 1 dopo le parole «e l'economicità» sono inserite le seguenti: «e la sostenibilità ambientale»;

f) alla lettera *g)* del comma 2 dell'art. 1 le parole «e la promozione del *mobility manager* aziendale e d'area» sono sostituite dalle seguenti: «attivando altresì misure e forme di sovvenzioni, contributi, sussidi, agevolazioni o attribuzione di vantaggi economici per l'utilizzo di servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale, a persone fisiche che utilizzano titoli di viaggio integrati regionali e locali, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché promuovere mi-

sure di riduzione della domanda di mobilità e incentivare i cambiamenti comportamentali di persone e aziende anche attraverso il coinvolgimento, mediante appositi tavoli di coordinamento e di confronto, delle figure dei *mobility manager* aziendali e d'area»;

g) dopo la lettera *i)* del comma 2 dell'art. 1 è inserita la seguente:

«*i-bis*) favorire la ricerca di soluzioni innovative, anche tecnologiche, in grado di rispondere alle sfide sociali e ambientali, producendo valore economico, coinvolgendo e favorendo il dialogo tra i settori della ricerca, dell'industria, della pubblica amministrazione e della società civile;»;

h) dopo la lettera *j)* del comma 2 dell'art. 1 è aggiunta la seguente:

«*j-bis*) promuovere accordi e collaborazioni con i Cantoni Svizzeri e le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'integrazione ed armonizzazione delle politiche di mobilità locale che riguardino gli spostamenti delle persone tra i suddetti territori.»;

i) dopo il comma 2 dell'art. 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I servizi di cui al comma 1, lettera *a)* si classificano in:

a) servizi svolti in modalità ferroviaria ordinaria;

b) servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di cui alla lettera *a)* svolti in modalità automobilistica a carattere temporaneo resi necessari dal verificarsi dei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 34-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) servizi integrativi dei servizi di cui alla lettera *a)* svolti in modalità automobilistica in maniera stabile e continuativa.»;

j) dopo la lettera *c)* del comma 3 dell'art. 2 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) servizi automobilistici interurbani di rango regionale, intesi come servizi interurbani primari che completano in modo integrato la rete fondamentale dell'offerta di trasporto pubblico di livello regionale, caratterizzati da frequenza costante, svolti su percorsi insistenti sulle principali direttrici viarie.»;

k) alla lettera *c-bis)* del comma 4 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle idrovie collegate»;

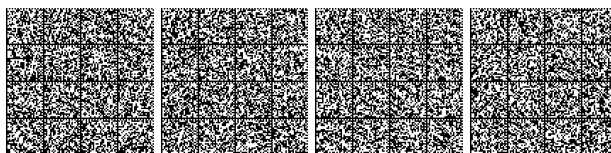
l) dopo la lettera *c-bis)* del comma 4 dell'art. 2 è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) i servizi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2-*bis*.»;

m) al comma 1 dell'art. 3 la parola «gestione» è sostituita dalla seguente: «regolamentazione»;

n) la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«*a)* coordina l'attuazione della presente legge anche mediante l'emanazione di specifiche direttive vincolanti e linee guida per il coordinamento del trasporto pubblico regionale e locale, individuando il servizio ferroviario quale asse portante di tutto il trasporto pubblico



regionale e locale. Al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione e delle funzioni fondamentali spettanti agli enti locali, le direttive vincolanti sono adottate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 7, comma 14-bis»;

o) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 le parole «dei servizi ferroviari» sono sostituite dalle seguenti: «del trasporto pubblico regionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo al coordinamento, l'integrazione e l'intermodalità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale mediante specifiche direttive vincolanti e linee guida, per assicurare agli utenti pari condizioni di qualità, fruibilità, accessibilità dei servizi e politiche tariffarie congrue con i servizi erogati nei diversi bacini»;

p) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«c) approva, con deliberazioni della Giunta regionale, direttive vincolanti, linee guida e indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino, lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, controllo e informazione all'utenza, sviluppata mediante l'adozione di un sistema coordinato e *standard* minimi uniformi a livello regionale»;

q) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è inserita la seguente:

«c-bis) promuove la costituzione di tavoli di lavoro con i Cantoni Svizzeri, le Regioni confinanti e le province autonome di Trento e Bolzano, per coordinare le rispettive politiche di trasporto pubblico locale, nonché la mobilità in generale che coinvolge gli spostamenti delle persone nelle suddette aree»;

r) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 dopo le parole «sviluppo coordinato» sono inserite le seguenti: «e qualitativo»;

s) la lettera g) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«g) definisce le politiche tariffarie, i titoli tariffari integrati di livello regionale, ivi compreso lo sviluppo e i requisiti dei relativi supporti tecnologici, anche mediante lo svolgimento di rilevazioni e indagini a fini statistici tra gli utenti del trasporto pubblico regionale e locale sui titoli di viaggio integrati regionali nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali e disciplina, anche mediante regolamenti, il sistema tariffario integrato regionale»;

t) la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«h) promuove lo sviluppo della navigazione sui navigli e sulle idrovie collegate, ponendosi come obiettivo qualificante la valorizzazione delle vie navigabili e il ripristino della navigabilità»;

u) dopo la lettera h del comma 1 dell'art. 3 è inserita la seguente:

«h-bis) promuove altresì tutte le forme di navigazione sul Po, fiumi e canali navigabili lombardi a favore della valorizzazione di iniziative turistiche»;

v) le lettere m) e n) del comma 1 dell'art. 3 sono abrogate;

w) alla lettera o) del comma 1, dell'art. 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante sistemi integrati e innovativi, per migliorare l'accessibilità e l'integrazione fra i diversi sistemi di mobilità, con particolare riferimento ai principali centri e nodi di interscambio»;

x) dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 3 è inserita la seguente:

«o-bis) realizza, gestisce e coordina piattaforme digitali a supporto del sistema tariffario regionale stesso»;

y) alla lettera q) del comma 1 dell'art. 3 le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione»;

z) alla lettera r) del comma 1 dell'art. 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di aumentare la competitività rispetto al trasporto privato. Promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo di trasporti più sostenibili e al ricorso alla mobilità attiva, a beneficio dell'ambiente e della salute»;

aa) dopo la lettera r) del comma 1 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti:

«r-bis) definisce *standard* minimi qualitativi per le infrastrutture per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) e comma 3, lettera c-bis), in coerenza con la disciplina vigente e relativa in particolare agli aspetti di accessibilità, qualità e informazione all'utenza;

r-ter) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento per gli interventi riguardanti nodi e centri di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale;

r-quater) disciplina i criteri di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.»;

bb) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 dopo le parole «assegna ed eroga» sono inserite le seguenti: «alla Città metropolitana di Milano»;

cc) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 dopo la parola «regolamentazione» sono inserite le seguenti: «della navigazione»;

dd) alla lettera d-bis) del comma 2 dell'art. 3 dopo le parole «navigli lombardi» sono inserite le seguenti: «e delle idrovie collegate»;

ee) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché forme di mobilità aerea innovativa»;

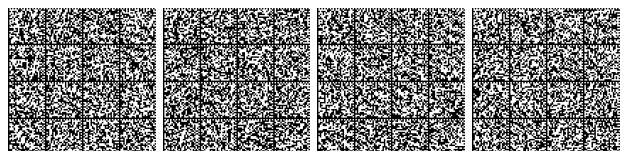
ff) le lettere f) e g) del comma 2 dell'art. 3 sono abrogate;

gg) alla lettera i) del comma 2 dell'art. 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia»;

hh) alla lettera j) del comma 2 dell'art. 3 le parole «anche mediante regolamenti» sono sostituite dalle seguenti: «con delibera»;

ii) alla rubrica dell'art. 4 dopo la parola «province» sono inserite le seguenti: «e della Città metropolitana di Milano»;

jj) al comma 2 dell'art. 4 dopo la parola «province» sono inserite le seguenti: «e la Città metropolitana di Milano»;



kk) dopo la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 4 è inserita la seguente:

«*a-bis*) la programmazione, nel rispetto delle direttive regionali, di cui al comma 2-*bis*) dell'art. 11, la regolamentazione e il controllo dei servizi di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c-bis*). Qualora i servizi siano svolti nel territorio di più province la competenza spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia sul cui territorio sono svolte le maggiori percorrenze in termini di bus *km;»;

ll) la lettera *d)* del comma 2 dell'art. 4 è così sostituita:

«*d)* l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere *a)*, *a-bis*), *b)* e *c)*; qualora l'affidamento riguardi servizi espletati su impianti che hanno estensione interprovinciale, la competenza spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;»;

mm) alla lettera *i)* del comma 2 dell'art. 4 dopo le parole «la competenza spetta» sono inserite le seguenti: «alla Città metropolitana di Milano o»;

nn) la lettera *j)* del comma 2 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«*j)* l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza e dei requisiti qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti, nel rispetto degli *standard* minimi qualitativi definiti dalla Regione; l'individuazione dei criteri per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e le persone con disabilità nel rispetto degli *standard* qualitativi minimi regionali, nonché l'accertamento di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su servizi interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati a chiamata, nonché dei servizi automobilistici di cui all'art. 2, comma 4, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;»;

oo) alla lettera *b)* del comma 4 dell'art. 4 dopo le parole «la competenza spetta» sono inserite le seguenti: «alla Città metropolitana di Milano o»;

pp) al comma 5 dell'art. 4 dopo la parola «Sono» sono inserite le seguenti: «o restano»;

qq) dopo la lettera *a)* del comma 5 dell'art. 4 sono inserite le seguenti:

a-bis) il monitoraggio delle licenze del servizio taxi e delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24-*quinquies*;

a-ter) la ricezione delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» per l'esercizio dell'attività di trasporto non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, di cui all'art. 5 della legge n. 218/2003 «Disciplina

dell'attività di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente» e il conseguente esercizio dei poteri di verifica, di controllo e di eventuale inibizione di tale attività;

a-quater) la gestione e l'aggiornamento delle sezioni provinciali del registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 218/2003;»;

rr) al comma 6 dell'art. 4 dopo le parole «alle province» sono inserite le seguenti: «ed alla Città metropolitana di Milano»;

ss) al comma 7 dell'art. 4 dopo le parole «Le province» sono inserite le seguenti: «e la Città metropolitana di Milano»;

tt) dopo il comma 2 dell'art. 5 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I comuni possono avvalersi della collaborazione delle Comunità montane di cui fanno parte, per la redazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico per il territorio di competenza.»;

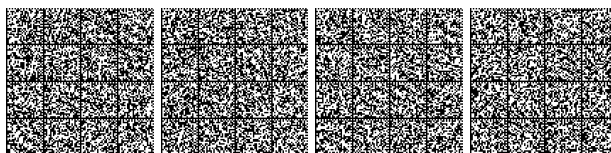
uu) la lettera *i)* del comma 2 dell'art. 6 è sostituita dalla seguente:

«*i)* l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, e dei requisiti qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti, nel rispetto degli *standard* minimi qualitativi definiti dalla Regione; l'individuazione dei criteri per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e le persone con disabilità, nel rispetto degli *standard* qualitativi minimi regionali, nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, l'accertamento di cui all'art. 5, comma 7, del d.p. r. 753/1 980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;»;

vv) alla lettera *j)* del comma 2 dell'art. 6 dopo le parole «lo sviluppo» sono inserite le seguenti: «e la promozione» e dopo le parole «trasporto pubblico» sono aggiunte, le seguenti: «anche attraverso la sensibilizzazione della popolazione al tema della mobilità sostenibile, attiva e integrata»;

ww) la lettera *a)* del comma 3 dell'art. 6 è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei piani urbani del traffico da redigersi in raccordo e coordinamento con la programmazione regionale e con i programmi di bacino limitatamente ai piani urbani della mobilità sostenibile, e previo parere favorevole, da parte delle Agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza;»;



xx) al comma 7 dell'art. 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'esercizio delle funzioni relative al trasporto scolastico, ferme restando le competenze stabilite dalle norme nazionali e regionali»;

yy) il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«2. Le Agenzie di cui al comma 3 possono adottare una deliberazione assembleare che propone l'aggregazione motivata tra diversi bacini; la Giunta regionale valuta le motivazioni e approva o respinge motivatamente la proposta entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione delle agenzie.»;

zz) dopo il primo periodo del comma 3 dell'art. 7 è aggiunto il seguente: «Le risorse umane messe a disposizione dagli enti partecipanti devono essere adeguatamente qualificate e, in caso di carenza in organico, sono selezionate dai medesimi enti partecipanti, secondo le disposizioni vigenti in materia di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni.»;

aaa) il comma 3-ter dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«3-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, l'assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può con provvedimento motivato disporre, ad invarianza dell'importo complessivamente riconosciuto da Regione, l'utilizzo di una quota massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia, ad esclusione di quelle di cui all'art. 67, comma 13-quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.»;

bbb) al comma 4 dell'art. 7 dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «anche a seguito di richiesta da parte delle agenzie interessate» e dopo le parole «o congiuntamente» sono inserite le seguenti: «della Città metropolitana di Milano»;

ccc) il comma 7 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ogni agenzia è dotata di un proprio statuto le cui modifiche sono deliberate dall'assemblea, secondo le maggioranze stabilite dallo statuto stesso e sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.»;

ddd) l'alinea del comma 7-bis dell'art. 7 è sostituito dal seguente: «Per garantire l'equilibrio di bilancio, gli statuti delle agenzie per il trasporto pubblico locale contengono le disposizioni che rispettano i seguenti criteri.»;

eee) il punto 1) del comma 7-bis dell'art. 7 è abrogato;

fff) al comma 8 dell'art. 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)" possono essere nominati per un ulteriore mandato in deroga al numero massimo di due mandati consecutivi.»;

ggg) il comma 8-bis dell'art. 7 è abrogato;

hhh) la lettera a) del comma 10 dell'art. 7 è abrogata;

iii) la lettera d) del comma 10 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«d) dai comuni non capoluogo, sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale, i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono

parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione»;

jjj) dopo il comma 10 dell'art. 7 sono inseriti i seguenti:

«0.10.1. Possono altresì presentare istanza di partecipazione alle agenzie di cui al comma 10, con le modalità previste dallo Statuto, i comuni non capoluogo di provincia, per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni, fermi restando gli oneri a carico del solo bilancio comunale:

a) necessità di realizzazione o di potenziamento di un servizio pubblico interurbano che attraversa il territorio comunale;

b) necessità di affidamento all'agenzia della gestione di un servizio di trasporto pubblico comunale già esistente sul territorio comunale.

0.10.2. I comuni non capoluogo già facenti parte delle agenzie alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)» per i quali sussista almeno una delle condizioni di cui al comma 0.10.1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge devono comunicare alla competente agenzia la volontà di continuare a farne parte. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione i comuni di cui al primo periodo non fanno più parte dell'agenzia e lo statuto è conseguentemente adeguato. L'uscita dei comuni dall'agenzia decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle modifiche allo statuto di cui al precedente periodo.»;

kkk) al punto 2 della lettera b) del comma 10.1 dell'art. 7 la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2024»;

lll) al punto 2 della lettera c) del comma 10.1 dell'art. 7 la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2024»;

mmm) la lettera d) del comma 10.1 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«d) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione residente al 31 dicembre 2024. Tale quota viene aggiornata dalla agenzia, ai sensi di quanto disposto dallo statuto. Qualora all'agenzia non partecipi alcun comune non capoluogo, il corrispondente valore della quota pari al 10 per cento è ripartito in parti uguali tra i comuni capoluogo, le province e la Città metropolitana di Milano.»;

nnn) all'alinea del comma 10.2 dell'art. 7 le parole «, da assumere entro il 31 marzo 2020,» sono soppresse;

ooo) al punto 2 della lettera a) del comma 10.2 dell'art. 7 la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2024»;

ppp) al punto 2 della lettera b) del comma 10.2 dell'art. 7 la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2024»;

qqq) al primo periodo della lettera c) del comma 10.2 dell'art. 7 la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2024» e il secondo periodo della lettera c) è sostituito dai seguenti: «Tale quota viene aggiornata dalla agenzia, ai sensi di quanto disposto dallo statuto. Qualora all'agenzia non partecipi alcun comune non capoluogo, il corrispondente valore della quota pari al 10 per cen-



to è ripartito in parti uguali tra i comuni capoluogo e le province.»;

rrr) all'alinea del comma 10.3 dell'art. 7 le parole «, da assumersi entro il 31 marzo 2020,» sono soppresse;

sss) alla lettera b) del comma 10.3 dell'art. 7 la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale quota viene aggiornata dalla agenzia, ai sensi di quanto disposto dallo statuto. Qualora all'agenzia non partecipi alcun comune non capoluogo, il corrispondente valore della quota pari al 10 per cento è ripartito in parti uguali tra il comune capoluogo e la provincia.»;

ttt) il comma 10.4 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«10.4. Le quote di partecipazione degli enti di cui ai commi 10.1, lettere b) e c), 10.2, lettere a) e b), e 10.3, lettera a), sono rideterminate con deliberazione della Giunta regionale ripartendo la quota del 10 per cento, derivante dalla uscita di Regione Lombardia dalle agenzie, in parti uguali in aggiunta alle quote stabilite ai medesimi commi. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'ultimo periodo dei commi 10.1 e 10.2 anche in sede di rideterminazione delle quote di partecipazione delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni capoluogo ai sensi del presente comma. A tal fine l'assemblea dell'agenzia, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Le modifiche statutarie sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Dalla medesima data la Regione non partecipa più alle agenzie. Il mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato comporta che l'agenzia non potrà accedere, fino ad avvenuto adempimento, ad eventuali assegnazioni di finanziamenti regionali per servizi complementari di cui all'art. 2, comma 6, nonché per gli interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 19.»;

uuu) il comma 10.6 dell'art. 7 è abrogato;

vvv) il comma 11 dell'art. 7 è abrogato;

www) alla lettera a) del comma 13 dell'art. 7 dopo le parole «dei servizi di competenza,» sono inserite le seguenti: «che devono essere coordinati e integrati con i servizi ferroviari nel rispetto delle direttive regionali, nonché del programma del trasporto pubblico regionale,»;

xxx) alla lettera k) del comma 13 dell'art. 7 le parole «la definizione di» sono sostituite dalle seguenti: «il recepimento delle» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come definite dalle direttive regionali, attraverso l'inserimento di specifici obblighi nel contratto di servizio con il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale»;

yyy) dopo il comma 13 dell'art. 7 è inserito il seguente:

«13-bis. Qualora le agenzie per il trasporto pubblico locale non rispettino le direttive vincolanti adottate dalla Regione, l'assessore competente per materia, previo confronto con il Presidente dell'agenzia in merito alle modalità per giungere al rispetto delle direttive adottate, assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato e fino ad avvenuto adempimento da parte dell'agenzia, la medesima agenzia non può accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali

per servizi complementari di cui all'art. 2, comma 6, nonché per gli interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 19. In caso di perdurante inadempimento Regione Lombardia può intervenire in applicazione di quanto disposto dall'art. 61.»;

zzz) dopo il comma 14 dell'art. 7 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. È istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato regionale del trasporto pubblico, composto dai presidenti di ciascuna agenzia e dall'assessore regionale competente per materia, avente le seguenti finalità:

1) effettuare la consultazione preventiva di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), con particolare riferimento al rispetto dei limiti costituiti dalle funzioni fondamentali degli enti locali nelle direttive vincolanti da adottarsi da parte della Giunta regionale;

2) effettuare una consultazione preventiva rispetto all'adozione degli atti di competenza delle agenzie anche in relazione alle direttive e agli atti regionali, su richiesta di Regione o altra agenzia interessata;

3) favorire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, mediante confronto sull'esercizio delle funzioni di competenza dei soggetti partecipanti;

4) fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività qualora coperte da finanziamenti regionali;

5) raccogliere suggerimenti per migliorare il livello di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi svolti di rispettiva competenza anche attraverso il periodico confronto con le organizzazioni di categoria e sindacali rappresentative delle aziende di trasporto e dei lavoratori del settore.

14-ter. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)» si provvede alla costituzione e alla definizione delle modalità di funzionamento del Comitato.

14-quater. Il Comitato regionale del trasporto pubblico, al fine di garantire il costante confronto sull'avanzamento delle attività, favorire la rapida risoluzione di criticità emergenti e il continuo miglioramento del livello complessivo della qualità dei servizi erogati, è convocato con una periodicità almeno semestrale.»;

aaaa) dopo l'art. 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale). — 1. Compete alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale la nomina del presidente e dei componenti dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'art. 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico – economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).

2. Il presidente dei consigli di disciplina è scelto d'intesa tra le parti aziendali e il personale e, in caso di mancata intesa, dalle agenzie per il trasporto pubblico lo-



cale nell'ambito del cui bacino si trova il comune ove ha sede legale od operativa l'azienda interessata, tra magistrati, avvocati esperti in diritto del lavoro e dirigenti con esperienza almeno quinquennale in gestione delle risorse umane. Le spese derivanti dall'attività svolta dal Presidente sono a carico dell'azienda.

3. Le aziende interessate procedono alla nomina dei componenti del consiglio di disciplina di cui al comma 1, diversi dal presidente, a seguito della designazione, rispettivamente, dei rappresentanti dell'azienda da parte dell'organo che legalmente la rappresenta e dei rappresentanti del personale da parte delle associazioni sindacali.»;

bbbb) alla rubrica dell'art. 9 dopo le parole «trasporto pubblico» sono inserite le seguenti: «regionale e»;

cccc) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 le parole «dei servizi ferroviari» sono sostituite dalle seguenti: «del trasporto pubblico regionale»;

dddd) al secondo periodo del comma 2 dell'art. 9 dopo le parole «trasporto pubblico» sono inserite le seguenti: «regionale e» e dopo la parola «locale,» sono inserite le seguenti: «senza oneri a carico della finanza pubblica,»;

eeee) dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 9 è inserita la seguente:

«b-bis) il consigliere delegato competente della Città metropolitana di Milano o suo delegato;»;

ffff) dopo il comma 3 dell'art. 9 è inserito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo atto della Giunta regionale con il quale sono definite le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza regionale, è altresì disciplinata la possibilità di delegare la convocazione e la gestione della stessa Conferenza ad altro assessore regionale competente nelle materie in relazione alle quali sono adottati gli strumenti di programmazione di cui al comma 1.»;

gggg) la lettera g) del comma 2 dell'art. 10 è sostituita dalla seguente:

«g) mobilità sostenibile;»;

hhhh) dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 10 sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) centri e nodi di interscambio;

g-ter) trasporto su impianti a fune soggetti a obblighi di servizio pubblico.»;

iiii) la rubrica dell'art. 11 è sostituita dalla seguente: «Programma del trasporto pubblico regionale»;

jjjj) il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma del trasporto pubblico regionale riguarda la pianificazione e la programmazione dei servizi ferroviari regionali, nonché la definizione delle direttive vincolanti e dei criteri per la programmazione dei servizi automobilistici interurbani di rango regionale, dei servizi regionali di navigazione nonché degli impianti fissi. È elaborato sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale e regionale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 15, ed è approvato dalla Giunta regionale previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico regionale e locale, con l'obiettivo di massimizzare l'integrazione tra i servizi ferroviari e le altre modalità di trasporto.»;

kkkk) al comma 2 dell'art. 11 le parole «dei servizi ferroviari, approvato dalla Giunta regionale,» sono soppresse;

llll) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 11 dopo le parole «in servizi» sono inserite le seguenti: «RegioExpress» e dopo la parola «connessa» è inserita la seguente: «anche»;

mmmm) dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 11 è inserita la seguente:

«a-bis) la struttura principale dei servizi automobilistici di rango regionale, dei servizi regionali di navigazione, nonché degli impianti fissi e gli interventi infrastrutturali prioritari necessari per elevare la qualità, l'accessibilità, la fruibilità e la velocità commerciale dei servizi, da recepire quali elementi vincolanti da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale nei propri programmi di bacino, di cui all'art. 13;»;

nnnn) la lettera b) del comma 2 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«b) le modalità volte ad assicurare la massima integrazione dei servizi ferroviari con le altre modalità di trasporto, individuando le principali direttrici dei servizi di cui all'art. 2, comma 3, lettera c-bis), stazioni, centri e nodi di interscambio, nonché forme di mobilità sostenibile e innovativa a completamento dei servizi ferroviari;»;

oooo) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 11 le parole «sia relativamente al materiale rotabile che all'infrastruttura» sono soppresse;

pppp) la lettera f) del comma 2 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«f) i fabbisogni necessari a realizzare l'offerta ferroviaria programmata e il miglioramento e rinnovamento del materiale rotabile;»;

qqqq) dopo la lettera h) del comma 2 dell'art. 11 sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) le strategie di coordinamento dei servizi ferroviari di competenza della Regione con i servizi ferroviari sottoposti a obblighi di servizio pubblico delle altre regioni o dello Stato o di altri Stati confinanti;

h-ter) le strategie di coordinamento dei servizi ferroviari di competenza della Regione con i servizi ferroviari commerciali di imprese di mercato.»;

rrrr) dopo il comma 2 dell'art. 11 è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale disciplina mediante direttive vincolanti le caratteristiche per la progettazione dei servizi automobilistici di cui all'art. 2, comma 3, lettera c-bis), almeno relativamente ai seguenti aspetti:

a) integrazione dei percorsi con gli assi portanti del sistema integrato della mobilità regionale, ossia la rete ferroviaria, metropolitana e tranviaria;

b) unicità dei percorsi, struttura dell'orario e frequenza della struttura di base;

c) periodicità e stagionalità del servizio e arco di servizio;

d) identificazione della linea e informazione al pubblico;



e) modalità di verifica da parte della Regione del rispetto dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) per i servizi eserciti.»;

ssss) il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma è aggiornato di norma con cadenza non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, anche su proposta delle agenzie per il trasporto pubblico locale in funzione dell'evoluzione dei propri servizi.»;

tttt) il comma 4 dell'art. 11 è abrogato;

uuuu) alla rubrica dell'art. 12 la parola «programma» è sostituita dalla seguente: «programmazione»;

vvvv) al comma 1 dell'art. 12 dopo la parola «aprova» sono inserite le seguenti: «uno o più atti di programmazione» e la parola «predisposto» è sostituita dalla seguente: «predisposti»;

www) al comma 1-bis dell'art. 12 le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione»;

xxxx) al comma 2 dell'art. 12 le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione»;

yyyy) dopo il comma 2 dell'art. 12 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I finanziamenti regionali per il demanio lacuale sono assegnati prioritariamente agli interventi cofinanziati con risorse pubbliche o private, con preferenza per gli interventi con maggior percentuale di cofinanziamento.»;

zzzz) al comma 1 dell'art. 13 dopo le parole «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e dal programma del trasporto pubblico regionale di cui all'art. 11»;

aaaa) al comma 2 dell'art. 13 le parole «con gli strumenti di programmazione di competenza degli enti locali e i servizi ferroviari disciplinati dal programma dei servizi ferroviari di cui all'art. 11 e con le altre modalità di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «con il programma del trasporto pubblico regionale di cui all'art. 11»;

bbbbb) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 13 le parole «l'ottimizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «il coordinamento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra i diversi servizi»;

ccccc) la lettera d) del comma 2 dell'art. 13 è sostituita dalla seguente:

«d) assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi, includendo i centri e nodi di interscambio in conformità con il programma di cui all'art. 11 e tenendo in considerazione i principali poli attrattori di traffico»;

dddd) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 13 dopo le parole «modalità di svolgimento» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i servizi di cui all'art. 2, comma 3, lettera c-bis), da individuare nel rispetto delle direttive vincolanti regionali di cui all'art. 11, comma 2-bis.»;

eeee) alla lettera d) del comma 3 dell'art. 13 dopo le parole «i criteri» sono inserite le seguenti: «sulla base di *standard* uniformi definiti con delibera della Giunta regionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; con riferimento agli interventi citati la stima dei costi di realizzazione, nonché i benefici in termini economici derivanti dall'incremento della velocità commerciale»;

ffff) alla lettera f) del comma 3 dell'art. 13 dopo le parole «i criteri» sono inserite le seguenti: «anche sulla base di *standard* uniformi definiti con delibera della Giunta regionale»;

gggg) alla lettera i) del comma 3 dell'art. 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con gli *standard* di cui all'art. 16»;

hhhh) al comma 4 dell'art. 13 dopo le parole «redatti in conformità alle» sono inserite le seguenti: «direttive vincolanti e alle» e dopo le parole «linee guida elaborate» sono inserite le seguenti: «dalla Giunta regionale, anche»;

iiii) al comma 2 dell'art. 14 le parole «di Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente competente»;

jjjj) al comma 3 dell'art. 14 le parole «di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente competente»;

kkkk) al comma 1 dell'art. 15 dopo le parole «per la raccolta» sono inserite le seguenti: «e condivisione»;

llll) al comma 2 dell'art. 15 dopo la parola «trasmissione» sono inserite le seguenti: «e condivisione»;

mmmm) al comma 3 dell'art. 15 le parole «di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente competente»;

nnnn) il comma 1 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'art. 6, comma 3, lettera f), l'ente di cui all'art. 40 e le aziende di trasporto assicurano, nel rispetto degli *standard* uniformi definiti dalla Giunta regionale, la divulgazione all'utenza e l'omogeneità delle informazioni sui servizi di trasporto pubblico, anche in relazione alle politiche regionali nel settore della mobilità e delle infrastrutture. In tale ambito ogni Agenzia per il trasporto pubblico locale garantisce la predisposizione della mappa delle linee e degli orari del trasporto pubblico nel bacino di competenza.»;

oooo) dopo il comma 1 dell'art. 16 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di violazione dei requisiti minimi obbligatori definiti dai provvedimenti regionali in materia di coordinamento dell'immagine e della diffusione delle informazioni presso l'utenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500, 00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro e l'azienda deve provvedere alla regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine definito da Regione Lombardia, nei successivi dodici mesi dall'irrogazione della sanzione, l'importo della sanzione è raddoppiato e resta confermato per i periodi successivi di dodici mesi ciascuno sino ad avvenuto adempimento.»;

pppp) al comma 2 dell'art. 16 dopo le parole «informazione innovative» sono inserite le seguenti: «, quali la condivisione di dati all'interno di ecosistemi digitali e il loro utilizzo per l'informazione all'utenza»;



qqqqq) il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di realizzare le iniziative di cui al presente articolo, le aziende sono tenute a fornire i dati e le informazioni sui servizi di trasporto pubblico nei termini e con le modalità stabiliti con atto di Giunta regionale, nonché a conformarsi agli *standard* uniformi di cui al comma 1. Alle aziende che non ottemperano alle previsioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'art. 46, comma 1-*septies*.»;

rrrrr) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 17 le parole «dei servizi ferroviari» sono sostituite dalle seguenti: «del trasporto pubblico regionale»;

sssss) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 dopo le parole «lettere b) e c),» sono inserite le seguenti: «e comma 3, lettera c-*bis*).»;

ttttt) il comma 2 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale definisce l'ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio regionale e destinate al finanziamento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), nonché delle risorse per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza delle agenzie per il trasporto pubblico locale. La Giunta regionale, sentite le agenzie per il trasporto pubblico locale, definisce i criteri di distribuzione delle suddette risorse fra i diversi bacini in conformità alla disciplina di cui al comma 4.»;

uuuuu) al comma 4 dell'art. 17 dopo le parole «dalla Giunta regionale,» sono inserite le seguenti: «che disciplina anche le modalità di erogazione, è determinato con riferimento»;

vvvvv) alla lettera a) del comma 4 dell'art. 17 le parole «tenendo conto delle diverse modalità di trasporto, nonché di indicatori strutturali relativi alla popolazione e alle caratteristiche territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «come determinati ai sensi della normativa statale vigente»;

wwwww) al comma 5 dell'art. 17 le parole «, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale,» sono soppresse e le parole «dal criterio dei costi storici a quello dei costi *standard* per il finanziamento dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dal criterio dei costi storici a quello basato sui costi *standard* e sui fabbisogni di mobilità per il finanziamento dei servizi»;

xxxxx) dopo il comma 5 dell'art. 17 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La Regione può concedere contributi alle agenzie del trasporto pubblico locale per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa. I criteri, le modalità e i tempi per l'attribuzione delle suddette risorse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili a carico del bilancio regionale.»;

yyyyy) al comma 6 dell'art. 17 dopo le parole «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al comma 5-*bis*»;

zzzzz) al comma 1 dell'art. 18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto della normativa europea e statale. I contratti di servizio sono redatti sulla base delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

aaaaa) i commi 2, 3, e 5 dell'art. 18 sono abrogati;

bbbbb) dopo l'art. 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* (*Clausola sociale*). — 1. Gli enti regolatori prevedono nella documentazione per l'affidamento dei servizi e nel contratto di servizio un'apposita disciplina in merito alla clausola sociale, a tutela del personale del gestore uscente impiegato nello svolgimento del servizio da affidare, con riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, comunque nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.»;

ccccc) al comma 1 dell'art. 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'emanazione di direttive vincolanti e linee guida specifiche per la materia»;

ddddd) al primo periodo del comma 2 dell'art. 19 le parole «e, sino alla loro costituzione, alle province ed ai comuni capoluogo di provincia,» sono soppresse;

eeeeee) al secondo periodo del comma 2 dell'art. 19 dopo le parole «dalla Regione,» sono inserite le seguenti: «nonché la realizzazione di sistemi di bigliettazione innovativi anche digitali.»;

fffff) al terzo periodo del comma 2 dell'art. 19 la parola «70» è sostituita dalla seguente: «100»;

ggggg) al quarto periodo del comma 2 dell'art. 19 le parole «e, sino alla loro costituzione, alle province ed ai comuni capoluogo di provincia,» sono soppresse;

hhhhh) al comma 3 dell'art. 19 le parole «e, sino alla loro costituzione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni capoluogo di provincia» sono soppresse;

iiiiii) al comma 5 dell'art. 19 dopo le parole «gli enti locali,» sono inserite le seguenti: «nonché con i soggetti gestori delle aree,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti a fune con obblighi di servizio pubblico, di riqualificazione delle fermate nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale definisce, anche mediante direttive vincolanti, criteri, modalità e tempistiche, di progettazione e realizzazione, prevedendo una modulazione del cofinanziamento fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili in relazione ad elevati *standard* di qualità, sicurezza, comfort, livelli di accessibilità ed efficienza, quali aree attrezzate in sede protetta, anche per l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone a ridotta mobilità, pensiline, paline elettroniche, parcheggi per biciclette.»;

jjjjj) il secondo periodo del comma 7 dell'art. 19 è soppresso;



kkkkkk) dopo il comma 7 dell'art. 19 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. In relazione agli interventi di riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, realizzati con oneri a carico della finanza pubblica, qualora sia accertata, a seguito di controlli effettuati da parte dei soggetti competenti, una difformità od omissione tra le caratteristiche tecniche, qualitative o funzionali dei beni o degli interventi realizzati rispetto a quelle previste nei provvedimenti di erogazione del contributo pubblico, qualora non diversamente normato dalla specifica disciplina a base del finanziamento, il dirigente competente, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 7-*quater*, dispone la revoca totale o parziale del contributo erogato.

7-*ter*. In relazione a interventi di riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, realizzati senza oneri a carico della finanza pubblica, qualora sia accertata, a seguito di controlli effettuati da parte dei soggetti competenti, una difformità od omissione tra le caratteristiche tecniche, qualitative o funzionali dei beni o degli interventi realizzati rispetto a quelle previste nei provvedimenti regionali, il dirigente competente, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 7-*quater*, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000, 00 euro a un massimo di 10.000,00 euro;

7-*quater*. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le tempistiche, i criteri e le modalità di revoca totale o parziale del contributo erogato di cui al comma 7-*bis* e del conseguente recupero delle risorse già liquidate, nonché, di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 689/1981, di cui al comma 7-*ter*.»;

llllll) al comma 8 dell'art. 19 le parole «dei servizi ferroviari» sono sostituite dalle seguenti: «del trasporto pubblico regionale»;

mmmmmm) al comma 1 dell'art. 20 dopo la parola «innovative» sono aggiunte, le seguenti: «, nonché sistemi di trasporto a guida automatica o senza conducente umano, anche in via sperimentale.»;

nnnnnn) dopo il comma 2 dell'art. 20 è inserito il seguente:

«2-bis. La Regione promuove, in coerenza con la normativa statale ed europea in materia di sicurezza stradale e veicoli autonomi, la sperimentazione e l'introduzione di sistemi di trasporto pubblico locale a guida automatica o senza conducente umano.»;

oooooo) al secondo periodo del comma 1 dell'art. 21 la parola «promuove» è sostituita dalle seguenti: «può promuovere specifici»;

pppppp) il comma 3 dell'art. 21 è abrogato;

qqqqqq) al comma 4 dell'art. 21 la parola «nel» è sostituita dalle seguenti: «fino al» e la parola «50» è sostituita dalla seguente: «100»;

rrrrrr) al comma 1 dell'art. 22 dopo le parole «l'affidamento dei servizi» sono inserite le seguenti: «, anche mediante finanza di progetto.»;

ssssss) il comma 2 dell'art. 22 è abrogato;

tttttt) al comma 3 dell'art. 22 le parole «e dalle linee guida elaborate dalla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto della normativa europea e statale e delle deliberazioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti»;

uuuuuu) il comma 4 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«4. In ciascuno dei bacini territoriali la procedura per l'affidamento del servizio è realizzata sulla base di uno o più lotti contendibili, individuati nel rispetto della normativa statale vigente e sulla base delle deliberazioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.»;

vvvvvv) dopo il comma 4 dell'art. 22 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui gli enti competenti non rispettino le disposizioni vigenti in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente sia applicata alla Regione la penalità disposta dall'art. 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 giugno 2017, n. 96, o altra penalità, la quota di riparto annuale effettuato dalla Regione e destinata all'ente inadempiente è ridotta di un importo pari alla penalità derivante dall'inadempimento.»;

wwwwww) i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 22 sono abrogati;

xxxxxx) il comma 1 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«1. Per garantire condizioni e criteri di equità e un trattamento non discriminatorio degli operatori per l'accesso al mercato del territorio regionale, le agenzie per il trasporto pubblico locale individuano i beni essenziali e i beni indispensabili che sono messi a disposizione del gestore a condizioni economiche predefinite e non discriminatorie, nel rispetto della normativa europea e statale e delle deliberazioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.»;

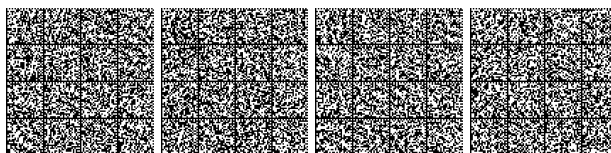
yyyyyy) al comma 2 dell'art. 23 dopo la parola «elettronica» sono inserite le seguenti: «e digitale»;

zzzzzz) al comma 5 dell'art. 23 le parole «non essenziali» sono sostituite dalla seguente: «strumentali» e dopo le parole «trasporto pubblico locale,» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli essenziali e indispensabili.»;

aaaaaa) la rubrica dell'art. 24 è sostituita dalla seguente: «Sanzioni relative ai servizi non di linea eserciti mediante taxi e noleggio con conducente»;

bbbbbb) il comma 1 dell'art. 24 è abrogato;

cccccc) al comma 2 dell'art. 24 le parole «da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni» sono soppresse e dopo le parole «per l'esercizio del servizio taxi,» sono inserite le seguenti: «per un periodo pari al periodo di sospensione della carta di circolazione stabilito ai sensi dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992»;



ddddddd) il comma 3 dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l'utilizzo di veicoli di cui all'art. 85, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992, pari al periodo di sospensione della carta di circolazione stabilito ai sensi del medesimo articolo. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 21/1992.»;

eeeeeee) il secondo periodo del comma 4 dell'art. 24 è sostituito dal seguente: «L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l'utilizzo di veicoli di cui all'art. 85, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992, in caso di violazione.»;

ffffff) la lettera a) del comma 4 dell'art. 24 è sostituita dalla seguente:

«a) dell'obbligo di disponibilità della sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 21/1992.»;

ggggggg) alla lettera a) del comma 14 dell'art. 24-bis le parole «a), b),» sono soppresse;

hhhhhhh) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 24-bis è inserita la seguente:

«d-bis) infrazioni relative alla omessa o tardiva trasmissione, alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano, della comunicazione della sospensione o della cessazione del servizio e al mancato rispetto del periodo massimo di sospensione del servizio, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale n. 6/2014.»;

iiiiiii) al comma 4 dell'art. 24-bis dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nonché lettera d-bis),»;

jjjjjjj) dopo la lettera a) del comma 14 dell'art. 24-bis è inserita la seguente:

«a-bis) per il periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, nei casi di cui al comma 13, lettere a) e b);»;

kkkkkkk) dopo l'art. 24-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-ter (Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi). — 1. Il servizio taxi deve essere effettuato nel rispetto della disciplina nazionale vigente e secondo i seguenti criteri:

a) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dai comuni, strettamente necessario all'adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria, la nuova tariffa è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa, data, indicazione del comune e del numero della licenza e firma dell'autista;

b) diritto di sosta e ricarica nelle località di arrivo comprese nelle aree sovracomunali e nelle zone di cui all'art. 28, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'utente, subordinatamente all'approvazione di una struttura tariffaria unitaria avente validità nelle aree e nelle zone medesime.

Art. 24-quater (Programmazione dei servizi non di linea mediante noleggio con conducente). — 1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dei servizi di noleggio con conducente, il territorio regionale è articolato in dodici bacini di traffico, corrispondenti alle province e alla Città metropolitana di Milano, fermo restando quanto stabilito dall'art. 28.

2. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività volte alla programmazione dei servizi non di linea e all'integrazione degli stessi con altre modalità di trasporto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)» stabilisce i criteri per determinare e aggiornare il contingente complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, relative a ciascuna modalità di esercizio nell'ambito di ciascun bacino di traffico, sulla base della densità della popolazione, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro, nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici tenendo conto di destinare una quota del contingente definito per il rilascio di autorizzazioni a veicoli accessibili alle persone a ridotta mobilità e alle persone con disabilità.

3. I comuni individuano il proprio fabbisogno sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 e trasmettono la propria deliberazione alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente. La richiesta di incremento del fabbisogno comunale è subordinata al completo esaurimento delle autorizzazioni non assegnate da parte del medesimo comune.

4. La Regione, in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio e in considerazione delle richieste ricevute dai comuni attraverso le province e la Città metropolitana di Milano determina annualmente, con propria deliberazione da trasmettere a tutti i comuni, il contingente delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio di noleggio con conducente, sulla base di una valutazione qualitativa e quantitativa che tenga conto delle peculiarità del bacino, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta regionale.

5. Le province e la Città metropolitana di Milano possono trasferire ad altro comune, fermo restando i criteri ai sensi del comma 2, le autorizzazioni non assegnate dal singolo comune che abbia comunicato la volontà di rinunciarvi. In questo caso il comune rinunciatario non potrà presentare una nuova istanza per due anni.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti di determinazione del contingente non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)».



Art. 24-*quinquies* (*Monitoraggio dei servizi non di linea*). — 1. I comuni sono tenuti a comunicare annualmente entro il 28 febbraio dell'anno successivo rispetto a quello oggetto di monitoraggio alle province e alla Città metropolitana di Milano le licenze dei veicoli, natanti, motocarrozze e veicoli a trazione animale adibite al servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozze, velocipedi, natanti e veicoli a trazione animale assegnate e non assegnate alla data del 31 dicembre di ogni anno, rispetto al relativo contingente complessivo.

2. Le province e la Città metropolitana di Milano, entro il 30 aprile di ogni anno, sono tenute ad aggiornare il sistema informativo di monitoraggio regionale con i dati comunicati dai comuni, con riferimento ai contingenti delle licenze e delle autorizzazioni assegnate e non assegnate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In assenza delle comunicazioni relative alle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Milano non possono procedere all'istruttoria dell'eventuale richiesta di autorizzazioni aggiuntive da parte dei comuni inadempienti, sino ad avvenuto adempimento.»;

IIIIII) al comma 2-*bis* dell'art. 25 dopo le parole «della provincia medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché per il trasferimento»;

mmmmmm) dopo il comma 2-*bis* dell'art. 25 è inserito il seguente:

«2-*ter*. In deroga alla previsione di cui al comma 2-*bis*, per il rilascio o il trasferimento della licenza taxi nell'ambito del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi di cui all'art. 28, comma 3, è sufficiente l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di autovetture in una delle province o nella Città metropolitana di Milano appartenenti al bacino aeroportuale lombardo. La deroga di cui al primo periodo si applica anche a favore del sostituto alla guida, del secondo conducente, nonché del collaboratore familiare operanti nell'ambito del medesimo bacino.»;

nnnnnn) il comma 4 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

«4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore a due anni per reati non colposi;

b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);

c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi

dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);

d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale.»;

ooooooo) dopo il comma 7 dell'art. 25 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Per l'iscrizione al ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta alla commissione di cui all'art. 26, specificando la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.

7-*ter*. Per l'iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:

a) elementi di geografia della Regione Lombardia;

b) elementi di toponomastica del comune capoluogo della Provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri;

c) normative nazionali e regionali in materia di servizi pubblici non di linea;

d) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e noleggio con conducente del Comune di appartenenza.

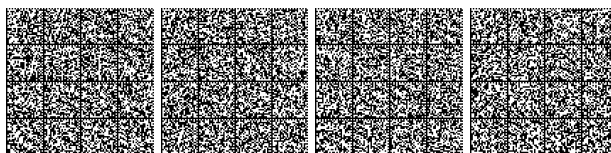
7-*quater*. Gli interessati all'iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozza, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

7-*quinquies*. L'esame, che deve essere svolto con frequenza almeno mensile, consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.»;

ppppppp) dopo l'art. 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis* (*Esercizio servizi non di linea*). — 1. È vietato ai titolari della licenza taxi o dell'autorizzazione NCC esercitare il servizio o impiegare alla guida soggetti che non risultino iscritti al ruolo di cui all'art. 25.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Camera di commercio competente ogni provvedimento di decadenza, revoca o rifiuto del rinnovo della licenza o dell'autorizzazione. La trasmissione è obbligatoria an-



che qualora il titolo sia stato spontaneamente restituito dall'interessato successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio o disciplinare.

3. La restituzione volontaria della licenza o dell'autorizzazione dopo la contestazione degli addebiti o l'avvio del procedimento di revoca non impedisce l'esame della condotta ai fini dell'accertamento dei requisiti dell'iscrizione al ruolo.»;

qqqqqqq) alla rubrica dell'art. 26 dopo le parole «Commissioni tecniche provinciali» sono inserite le seguenti: «e della Città metropolitana di Milano»;

rrrrrrr) all'alinea del comma 1 dell'art. 26 dopo le parole «Le province» sono inserite le seguenti: «e la Città metropolitana di Milano» e la parola «provinciali» è soppressa;

sssssss) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 26 dopo le parole «designato dalla giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «o dal sindaco metropolitano»;

ttttttt) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 26 dopo le parole «capoluogo della provincia» sono inserite le seguenti: «o del Comune di Milano»;

uuuuuuu) alla lettera g) del comma 1 dell'art. 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dal sindaco metropolitano»;

vvvvvvv) alla lettera i) del comma 1 dell'art. 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano»;

wwwwwww) al primo periodo del comma 3 dell'art. 26 dopo le parole «presidente della provincia» sono inserite le seguenti: «o del sindaco metropolitano» e al secondo periodo del medesimo comma dopo le parole «del settore provinciale» sono inserite le seguenti: «o della Città metropolitana di Milano»;

xxxxxxx) al comma 1 dell'art. 27 dopo le parole «La Regione,» sono inserite le seguenti: «, coerentemente con gli obiettivi strategici regionali, nazionali ed europei,» e dopo le parole «e sostiene» sono inserite le seguenti: «la ricerca e»;

yyyyyyy) al comma 3 dell'art. 27 la parola «concede» è sostituita dalle seguenti: «può concedere»;

zzzzzzz) dopo il comma 3 dell'art. 27 è inserito il seguente:

«3-bis. È istituito presso Regione Lombardia il Tavolo permanente per la sicurezza nel trasporto pubblico regionale e locale, con funzioni di consultazione, coordinamento e proposta in materia di sicurezza dei passeggeri, del personale viaggiante e delle infrastrutture, nonché di prevenzione e contrasto di episodi di violenza, vandalismo e danneggiamento. La composizione, le modalità di funzionamento e la segreteria tecnica del Tavolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)»»;

aaaaaaa) al comma 6 dell'art. 27 la parola «comunitarie» è sostituita dalla seguente: «europee»;

bbbbbbb) al comma 2 dell'art. 28 le parole «il punto di partenza o di arrivo della relazione di traffico proposta» sono sostituite dalle seguenti: «l'aeroporto quale

punto di origine o di destinazione della relazione di traffico proposta. In caso di relazione che colleghi due o più aeroporti lombardi, la competenza è attribuita all'agenzia per il trasporto pubblico locale sul cui territorio è ubicato uno degli aeroporti ed è esercita la maggior percorrenza della relazione di traffico proposta. Per le SCIA presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) resta ferma la competenza dell'agenzia cui è stata presentata la SCIA, anche con riferimento alle successive variazioni della stessa.»;

ccccccc) all'alinea del comma 5 dell'art. 28 dopo le parole «bacino aeroportuale,» sono inserite le seguenti: «in conformità alle disposizioni nazionali vigenti,»;

ddddddd) la lettera b) del comma 5 dell'art. 28 è sostituita dalla seguente:

«b) le modalità di svolgimento del servizio di taxi e i relativi requisiti e condizioni di esercizio, ivi incluse le conseguenze, stabilite da una commissione disciplinare unica per tutti i comuni del bacino aeroportuale lombardo, derivanti dalla mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze. La commissione è nominata con provvedimento del comune capoluogo di Regione che ne disciplina con regolamento il funzionamento;»;

eeeeeee) dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 28 è inserita la seguente:

«b-bis) il rispetto del principio di accessibilità alle persone a ridotta mobilità e con disabilità, da recepire nei criteri che disciplinano i bandi in caso di rilascio di nuove licenze, nonché nelle regole che disciplinano le modalità di acquisizione del servizio;»;

fffffft) l'art. 29 è abrogato;

ggggggg) al primo comma dell'art. 33 le parole «e, in via ordinaria, mediante procedura ad evidenza pubblica» sono soppresse;

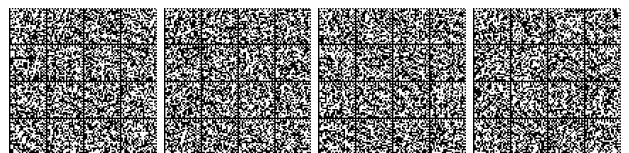
hhhhhhh) dopo il comma 1 dell'art. 33 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione organizzativa e di programmazione con i servizi ferroviari, la Regione provvede all'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 2-bis, lettera c), nel rispetto della disciplina nazionale ed europea relativa ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada.

1-ter. Per i servizi di cui al comma 1-bis il bacino territoriale ottimale coincide con il perimetro di affidamento del servizio ferroviario regionale.

1-quater. In merito all'accertamento di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto di cui all'art. 2, comma 2-bis, lettere b) e c), con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti, la Regione può avvalersi, previo convenzionamento, delle agenzie per il trasporto pubblico locale.»;

iiiiiii) al comma 2 dell'art. 33 dopo le parole «Le imprese ferroviarie» sono inserite le seguenti: «, in conformità alle misure di regolazione vigenti,» e le parole «del regolamento di cui all'art. 38» sono sostituite dalle seguenti parole: «dell'art. 38»;



jjjjjjj) al comma 3 dell'art. 33 la parola «svolge» è sostituita dalle seguenti: «può svolgere» ed il secondo periodo è soppresso;

kkkkkkkk) il comma 4 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

«4. In tutti i casi di successione nell'esercizio, anche parziale, del servizio ferroviario regionale, il gestore uscente è tenuto a proseguire il servizio sino all'effettivo subentro del nuovo gestore. Nel caso di proroga del servizio, totale o parziale, per i primi dodici mesi le condizioni contrattuali inerenti le parti del servizio prorogate restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti.»;

llllllll) il comma 5 dell'art. 33 è abrogato;

mmmmmmmm) al comma 6 dell'art. 33 le parole «al comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 30, comma 3, lettera c),»;

nnnnnnnn) l'art. 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Beni e dotazioni patrimoniali*). — 1. Nel rispetto della normativa e della disciplina regolatoria vigente, la Regione individua i beni e le dotazioni patrimoniali essenziali e indispensabili allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e specifica quelli che devono essere messi a disposizione dell'impresa ferroviaria affidataria del servizio, anche parziale, da parte dell'impresa ferroviaria uscente, del gestore dell'infrastruttura o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. I contratti del servizio del trasporto ferroviario contengono apposite clausole che impongono all'impresa ferroviaria la messa a disposizione dei predetti beni e dotazioni, in coerenza con la disciplina regolatoria. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi, gli impianti di manutenzione ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica e digitale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c).

2. L'impresa ferroviaria uscente o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni e le dotazioni patrimoniali individuati dalla Regione come essenziali o indispensabili è tenuta a mettere a disposizione i beni stessi o comunque a cederli all'impresa affidataria del servizio, anche parziale. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.

3. Negli atti relativi alle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario è previsto l'impegno a carico dell'impresa ferroviaria aggiudicataria a subentrare nelle obbligazioni assunte dal precedente gestore relative all'acquisto o al noleggio di materiale rotabile. I termini, le modalità e le condizioni per il subentro sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, nel rispetto della disciplina europea può acquistare direttamente il materiale rotabile per l'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento.

5. Nel caso non si raggiunga un accordo rispetto alla messa a disposizione o alla cessione dei beni e delle dotazioni patrimoniali di cui al comma 2 la Giunta regionale, con suo provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua i criteri, le modalità e i termini di trasferimento dei beni essenziali o indispensabili, nonché l'eventuale indennità provvisoria nelle more della definizione della questione in via consensuale o giudiziale, ferma la necessaria e immediata destinazione dei beni al servizio pubblico.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 5, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell'eventuale indennità provvisoria, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorsi ulteriori trenta giorni senza che vi sia stato accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede a dare esecuzione al provvedimento adottato.

7. L'eventuale indennità provvisoria di cui al comma 5, che l'impresa affidataria del servizio, anche parziale, deve versare all'impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali o indispensabili a qualunque titolo, è determinata con riferimento alle delibere emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.

8. La Regione e gli enti locali, previo parere favorevole della Regione, possono acquistare il materiale rotabile:

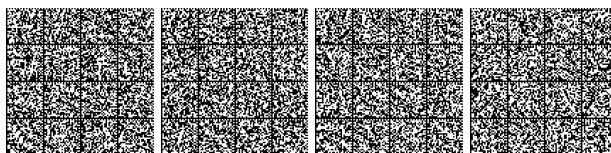
a) direttamente dall'impresa ferroviaria uscente, ancorché non dichiarato bene essenziale;

b) reperendolo sul mercato, anche al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento;

c) incaricando dell'acquisto il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, mediante convenzione che disciplini le modalità di gestione del materiale acquistato.

9. Il materiale rotabile acquistato con risorse pubbliche è soggetto a vincolo di destinazione d'uso e reversibilità a favore della Regione ed assegnato in comodato d'uso all'impresa ferroviaria affidataria del servizio.»;

ooooooo) al comma 1 dell'art. 35 le parole «nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigenti, clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa» sono sostituite dalle seguenti: «nella documentazione per l'affidamento dei servizi ferroviari e nel relativo contratto di servizio, la disciplina obbligatoria della clausola sociale con riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite a livello nazionale; la documentazione di gara e il contratto di servizio devono prevedere che l'inadempimento degli obblighi previsti nella clausola sociale in corso di esecuzione del contratto rileva come causa di risoluzione del rapporto»;



pppppppp) al comma 3 dell'art. 37 le parole «, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51 /CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie),» sono sostituite dalle seguenti: «e delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

qqqqqqqq) il comma 6 dell'art. 37 è abrogato;

rrrrrrrr) al comma 9 dell'art. 37 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono inoltre costituire voci di costo oggetto di compensazione gli studi di fattibilità o prefattibilità relativi allo sviluppo, potenziamento e valorizzazione della rete ferroviaria, dell'infrastruttura del trasporto pubblico regionale e del patrimonio in concessione e le attività di valorizzazione del patrimonio storico del settore ferroviario, realizzati dal gestore su mandato della Regione.»;

ssssssss) il comma 10 dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

«10. Il corrispettivo del contratto di servizio è soggetto ad adeguamento periodico in conformità alle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.»;

tttttttt) al comma 11 dell'art. 37 le parole «dal regolamento sui canoni di cui all'art. 38, comma 2, e» sono soppresse;

uuuuuuuu) il comma 12 dell'art. 37 è abrogato; vvvvvvvv) il comma 1 dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione individua in accordo con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria i criteri di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, con priorità per i servizi di trasporto pubblico regionale oggetto dei contratti di servizio, nel rispetto della disciplina di settore.»;

wwwwwww) dopo il comma 1 dell'art. 38 è inserito il seguente:

«1-bis. La capacità dell'infrastruttura ferroviaria regionale è strutturata secondo un catalogo di capacità, volto a ottimizzare la struttura geometrica della capacità suddivisa per tipologia di servizio. Il catalogo di capacità viene redatto dal gestore dell'infrastruttura ed approvato dalla Regione sulla base dei criteri di cui al comma 1, ed è utilizzato ai fini della redazione del progetto orario secondo quanto previsto dal prospetto informativo della rete.»;

xxxxxxx) al comma 2 dell'art. 38 dopo le parole «di canoni e di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «, determinati nel rispetto della disciplina regolatoria vigente e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti» e il secondo periodo è soppresso;

yyyyyyyy) il comma 3 dell'art. 38 è abrogato;

zzzzzzzz) al comma 3 dell'art. 39 la parola «definitivi» è soppressa;

aaaaaaaa) dopo il comma 4 dell'art. 39 è inserito il seguente:

«4-bis. La programmazione delle opere finanziate dal contratto di programma tiene conto degli esiti degli studi di fattibilità e prefattibilità effettuati dal gestore di cui all'art. 37.»;

bbbbbbbbb) il comma 4 dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

«4. Sino alla regionalizzazione, le concessioni per l'uso dei beni demaniali strumentali alla navigazione pubblica, di durata non superiore a cinque anni, sono rilasciate dalle Autorità di bacino e dai comuni rivieraschi di cui all'art. 48, comma 2, secondo periodo, competenti per bacino, che introitano i relativi canoni ai sensi dell'art. 52.»;

cccccccc) al comma 8 dell'art. 40 la parola «merci» è sostituita dalla seguente: «cose»;

ddddddddd) al comma 1 dell'art. 43 dopo le parole «sistema tariffario» è inserita la seguente: «integrato»;

eeeeeeee) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 43 dopo le parole «livelli tariffari» sono inserite le seguenti: «da parte di ciascun ente competente, nel rispetto della vigente disciplina» e le parole «l'equilibrio economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «all'equilibrio economico-finanziario»;

fffffffff) la lettera f) del comma 1 dell'art. 43 è sostituita dalla seguente:

«f) l'individuazione di obiettivi, politiche ed azioni per realizzare un'armonizzazione tariffaria transfrontaliera in coordinamento con le autorità e gli enti competenti»;

ggggggggg) alla lettera g) del comma 1 dell'art. 43 le parole «compatibili con la Carta regionale dei servizi e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità agli standard tecnologici disciplinati dall'Unione europea»;

hhhhhhhhh) la rubrica dell'art. 44 è sostituita dalla seguente: «Sistema tariffario integrato regionale e bigliettazione interoperabile»;

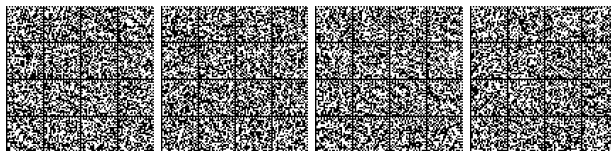
iiiiiii) il comma 1 dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

«1. In coerenza con i principi di cui all'art. 43, la Giunta regionale disciplina con regolamento i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del sistema tariffario integrato regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:

a) l'adozione, ai sensi dell'art. 7, comma 13, lettera c), di sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedano per ciascuna categoria di titolo di viaggio integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari;

b) l'adozione di una tariffa unica regionale che consenta i collegamenti tra i bacini, salvi gli accordi di cui al comma 2;

c) titoli di viaggio integrati che favoriscano l'utilizzo di diversi mezzi di trasporto pubblico situati anche in bacini diversi.»;



jjjjjjjj) dopo il comma 3 dell'art. 44 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La Giunta regionale, al fine di garantire uniformità, interoperabilità e sicurezza nel sistema tariffario regionale, realizza e gestisce una piattaforma digitale per la gestione dei titoli di viaggio digitali e interoperabili e disciplina, anche mediante direttive vincolanti e nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, il funzionamento della piattaforma digitale, la raccolta dei dati di bigliettazione e dei dati dei servizi di trasporto effettuata mediante supporti tecnologicamente innovativi relativi ai servizi soggetti ad obbligo di servizio espletati sul territorio regionale. La Giunta regionale definisce l'architettura e le modalità di gestione della piattaforma, ivi inclusi eventuali modelli di *governance* e le modalità di finanziamento della gestione e dell'implementazione del sistema, nonché le regole per l'integrazione con la piattaforma dei sistemi aziendali. Le regole di gestione e utilizzo dell'infrastruttura, nonché di integrazione con la stessa, devono essere applicate dal gestore del servizio ferroviario regionale, dalle agenzie di trasporto pubblico locale, nonché dagli operatori dei servizi di trasporto pubblico locale della Lombardia.

3-ter. La Regione, anche per il tramite delle agenzie per il trasporto pubblico locale, coordina lo sviluppo di sistemi di bigliettazione innovativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c).

3-quater. La Giunta regionale può effettuare indagini relative alle modalità di utilizzo da parte degli utenti dei titoli di viaggio integrati regionali e locali per acquisire elementi inerenti il riparto degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio integrati regionali e locali.»;

kkkkkkkkk) all'alinea del comma 4 dell'art. 44 le parole «previa consultazione della Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale» sono soppresse;

lllllllll) la lettera d) del comma 4 dell'art. 44 è abrogata;

mmmmmmmmm) alla lettera e) del comma 4 dell'art. 44 dopo le parole «risorse regionali» sono inserite le seguenti: «per l'evoluzione del sistema di bigliettazione elettronica o digitale e per servizi complementari»;

nnnnnnnnn) la lettera g) del comma 4 dell'art. 44 è sostituita dalla seguente:

«g) le caratteristiche minime obbligatorie delle reti di vendita e validazione, anche al fine di garantire l'interoperabilità dei titoli integrati regionali;»;

ooooooooo) alla lettera h) del comma 4 dell'art. 44 dopo le parole «delle tariffe» sono inserite le seguenti: «dei titoli di viaggio di competenza regionale» e le parole «anche a livello del singolo bacino, per i servizi di cui al comma 1, lettera a)» sono soppresse;

ppppppppp) la lettera m) del comma 4 dell'art. 44 è abrogata;

qqqqqqqqq) il comma 5 dell'art. 44 è abrogato;

rrrrrrrrr) all'alinea del comma 5-bis dell'art. 44, dopo le parole «Le agenzie per il trasporto pubblico locale» sono inserite le seguenti: «, i comuni di cui all'art. 6, comma 3, lettera f),»;

sssssssss) la lettera a) del comma 5-bis dell'art. 44 è sostituita dalla seguente:

«a) in materia di determinazione delle tariffe dei servizi di competenza procedono all'aggiornamento delle tariffe degli stessi servizi secondo la disciplina nazionale vigente e sulla base delle deliberazioni emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti;»;

ttttttttt) alla lettera b) del comma 5-bis dell'art. 44 le parole «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; tale adeguamento si basa sul metodo previsto dalla disciplina vigente.»;

uuuuuuuuu) il comma 5-ter dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

«5-ter. Fino alla completa attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria per il sistema tariffario ferroviario regionale si applicano le seguenti disposizioni:

a) i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

b) i gestori, per il computo delle tariffe, utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti;

c) la tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti;

d) i gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi della lettera c) e consentono l'uso dei propri treni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia;

e) gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui alla lettera b). È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza;

f) le disposizioni del presente comma si applicano a tutti i titoli di viaggio obbligatori, come definiti dal regolamento regionale di cui al presente articolo;

g) il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La Giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e lo sviluppo dell'unitarietà del sistema ferroviario nazionale all'interno del territorio lombardo e dell'integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche prevedendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.»;



vvvvvvvvv) il comma 1 dell'art. 45 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale può individuare e disciplinare con provvedimenti le agevolazioni differenziandole in relazione alle categorie e alle tipologie degli utenti, individuati come beneficiari delle medesime agevolazioni; tali agevolazioni possono essere definite sulla base di indicatori di situazione economica e familiare e concesse sotto forma di titoli di viaggio che abilitano gratuità o riduzioni o sotto forma di buoni e contributi, per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel territorio regionale.»;

wwwwwwwww) il comma 3 dell'art. 45 è sostituito dal seguente:

«3. Sulla base di specifici accordi stipulabili fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza, possono circolare a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.»;

xxxxxxxxx) dopo il comma 3 dell'art. 45 è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale può definire specifiche agevolazioni per l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli appartenenti ai corpi delle Polizie locali, degli appartenenti alle Forze armate in servizio militare permanente ed effettivo, volontari in ferma iniziale o prefissata o frequentanti scuole e accademie militari rispettivamente con comando e sede in Lombardia, quale azione di deterrenza volta a disincentivare l'eventuale compimento di atti illeciti, nonché ad aumentare la sicurezza degli utenti.»;

yyyyyyyyy) dopo il comma 1 dell'art. 46 sono inseriti i seguenti:

«1. 1. L'utente che non ha convalidato il biglietto ordinario a data fissa è tenuto a regolarizzare la sua posizione corrispondendo al personale di bordo addetto alla controlleria una somma pari a 5,00 euro, al fine di consentire il completamento del suo itinerario di viaggio. Tale somma può essere aggiornata nell'ambito del provvedimento di adeguamento tariffario approvato dai soggetti competenti.

1.2. L'utente in possesso di un biglietto ordinario a data fissa che lo utilizza nel giorno di validità, per la medesima tratta e per la stessa classe, ma in fascia oraria o orario diverso da quello prescelto in fase di acquisto, senza aver effettuato il cambio dell'orario mediante le apposite procedure, è tenuto a regolarizzare la sua posizione corrispondendo al personale di bordo addetto alla controlleria una somma pari a 5,00 euro, al fine di consentire il completamento del suo itinerario di viaggio. Tale somma può essere aggiornata nell'ambito del provvedimento di adeguamento tariffario approvato dai soggetti competenti.

1.3. All'utente in possesso di un biglietto ordinario emesso non a data fissa in formato digitale, che non lo convalida prima della salita sul mezzo, è applicata la sanzione di cui al comma 1.»;

zzzzzzzzz) al comma 1-bis dell'art. 46 dopo le parole «della sanzione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

aaaaaaaaa) dopo il comma 1-*quater* dell'art. 46 è inserito il seguente:

«1-*quater-bis*. Alle aziende di cui al comma 1-*ter* e agli altri soggetti titolati, che non rispettano le regole di gestione, utilizzo e integrazione della piattaforma digitale di cui all'art. 44, comma 3-*bis*, per la vendita e validazione dei titoli integrati regionali digitali, la Regione dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo dell'uno per cento fino ad un massimo del cinque per cento dell'importo degli introiti dei suddetti titoli venduti. La sanzione è proporzionata ai mesi di violazione, con applicazione del minimo se la violazione è contenuta nell'arco temporale di un mese, aumentata dell'uno per cento per ciascun mese aggiuntivo, fino al massimo del cinque per cento nel caso la violazione superi i quattro mesi, da applicarsi all'introito del venduto di tutto il relativo periodo di riferimento.»;

bbbbbbbbb) il comma 1-*septies* dell'art. 46 è sostituito dal seguente:

«1-*septies*. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, del r.r. 4/2014 e dai successivi atti amministrativi, adottano un *layout* delle tessere di riconoscimento conforme agli *standard* regionali entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-*ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024). Le medesime aziende adottano un *layout* del supporto dei titoli di viaggio personali ed impersonali, come individuati dal r.r. 4/2014, conforme agli *standard* regionali entro il termine stabilito dalla Giunta regionale. In caso di inutile decorso dei termini di cui al primo e al secondo periodo e nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, i competenti uffici della Giunta regionale applicano, nei confronti delle medesime aziende, una sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione contestata, che tenga conto del volume complessivo di traffico, in termini di bus *km percorsi, treni *km percorsi e vetture *km percorsi, realizzato nell'anno solare, così determinata:

a) euro 10.000,00 se l'azienda effettua un volume di traffico inferiore a 1 milione;

b) euro 50.000,00 se l'azienda effettua un volume di traffico tra 1 milione e 5 milioni;

c) euro 100.000,00 se l'azienda effettua un volume di traffico maggiore di 5 milioni.»;

ccccccccc) al comma 1-*octies* dell'art. 46 dopo le parole «della violazione» sono inserite le seguenti: «degli obblighi di cui al comma 1-*septies* primo e secondo periodo» e le parole «all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1-*septies*» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto adempimento»;



dddddddddd) dopo il comma 1-*nonies* dell'art. 46 è inserito il seguente:

«1-*nonies-bis*. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l'obbligo di applicare le condizioni tariffarie minime stabilite all'art. 27 del r.r. 4/2014 e di rispettare gli obblighi stabiliti dai provvedimenti di cui all'art. 41 del medesimo regolamento. Alle aziende che non rispettano le previsioni di cui al periodo precedente, l'Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro. La medesima sanzione si applica anche in caso di imposizioni di condizioni d'uso restrittive rispetto a quelle definite dalla disciplina regionale. Le sanzioni pecuniarie sono applicate secondo i criteri della legge n. 689/1981 e accertate e contestate da soggetti a ciò espressamente incaricati dall'Ente irrogante.»;

eeeeeeeeee) il comma 2 dell'art. 46 è sostituito dal seguente:

«2. I beneficiari delle agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono possedere i requisiti previsti nei provvedimenti attuativi dell'art. 45 alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione. L'agevolazione riconosciuta a seguito della domanda e i successivi rinnovi annuali sono rilasciati secondo le modalità stabilite nei suddetti provvedimenti attuativi. Salva l'eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all'art. 45 sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00 nel caso di accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti nei provvedimenti di cui all'art. 45.»;

fffffftttt) al comma 5 dell'art. 46 le parole «, in conformità allo schema di cui all'art. 3, comma 1, lettera h),» sono soppresse;

gggggggggg) il comma 2 dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

«2. I comuni rivieraschi del medesimo bacino lacuale, il cui perimetro è definito dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di cui al comma 1 mediante la costituzione di apposita autorità di bacino lacuale cui possono aderire anche le province nel cui territorio ricade il bacino lacuale. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comuni rivieraschi che dimostrino, con attestazione da trasmettere alla Autorità di bacino lacuale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)», la quale si esprime con provvedimento espresso, di poter conseguire risultati migliori, secondo i principi di efficacia, efficienza e di economicità, esercitando le funzioni singolarmente.»;

hhhhhhhhhh) al comma 3 dell'art. 48 dopo le parole «di autonomia» è inserita la seguente: «patrimoniale.»;

iiiiiiiiiii) alla lettera c) del comma 3 dell'art. 48 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il cui incarico non può essere esercitato per più di due mandati consecutivi»;

jjjjjjjjjj) il comma 5 dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)» l'Assemblea di ciascuna autorità del bacino lacuale, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti, adegua il proprio statuto, prevedendo la partecipazione obbligatoria di tutti i comuni rivieraschi. La deliberazione è trasmessa entro quindici giorni dalla sua approvazione a tutti i comuni rivieraschi per gli adempimenti di competenza da effettuare entro il termine perentorio di sessanta giorni. Decorso quindici giorni dal completamento degli adempimenti di cui al secondo periodo, lo statuto è trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione con efficacia dal giorno successivo. Le successive modificazioni dello statuto sono adottate dall'assemblea, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti, nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.»;

kkkkkkkkkk) il comma 6 dell'art. 48 è abrogato;

llllllllll) il comma 7 dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

«7. I comuni che non si adeguano all'obbligo di associarsi sono tenuti a versare all'autorità del bacino lacuale di riferimento l'intero importo delle quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale che l'autorità provvede a versare alla Regione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comuni che dimostrino di esercitare singolarmente le funzioni in modo più efficiente, efficace ed economico, ai sensi del comma 2, secondo periodo.»;

mmmmmmmmmm) il comma 8 dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

«8. I comuni di cui al comma 2, secondo periodo, e le autorità realizzano, anche in qualità di stazione appaltante, gli interventi regionali di propria competenza programmati ai sensi dell'art. 12. Prima di procedere alla realizzazione di tali interventi, i comuni di cui al primo periodo devono ottenere il preventivo parere da parte dell'autorità del bacino lacuale di riferimento.»;

nnnnnnnnnn) dopo il comma 8 dell'art. 48 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Le Autorità di bacino e i comuni non associati valutano l'effettiva idoneità delle aree del demanio lacuale a ospitare idroscali e idrosuperfici permanenti nell'ambito dell'istruttoria delle istanze di concessione del demanio lacuale ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a).»;

oooooooooo) il comma 1 dell'art. 49 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni di cui all'art. 48, comma 2, secondo periodo, e le autorità di bacino lacuale riconosciute ai sensi dell'art. 48 gestiscono i porti lacuali, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell'ambito dell'iniziativa priva-



ta, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, relativi all'esercizio dell'attività portuale. Nel caso in cui i comuni di cui all'art. 48, comma 2, secondo periodo, o le autorità di bacino lacuale decidano di gestire direttamente tali porti lacuali, possono essere esentati dal pagamento del canone, purché si impegnino, con oneri integralmente a loro carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Con convenzione tra la Regione e i comuni di cui all'art. 48, comma 2, secondo periodo, o le autorità di bacino lacuale sono definiti i canoni d'uso dei posti barca riscossi dall'ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni di cui all'art. 48, comma 2, secondo periodo, e le autorità di bacino lacuale possono affidare la gestione ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali. Con convenzione sono regolati tutti i canoni concessori relativi a tali zone portuali. Sono fatte salve le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)» tra la Regione e i singoli comuni fino alla loro scadenza.»;

pppppppppp) dopo l'art. 49 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (*Zone portuali dei Navigli Grande e Pavese*). — 1. I Comuni di Milano e Pavia gestiscono, rispettivamente l'area portuale del Naviglio Grande e l'area portuale del Naviglio Pavese e possono affidare tali aree portuali ad aziende da essi dipendenti nel rispetto della normativa vigente, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell'ambito dell'iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, relativi all'esercizio dell'attività portuale.

2. Nel caso in cui decidano di gestire direttamente tali aree portuali, non riversano alla Regione i canoni riscossi, purché si impegnino, con oneri integralmente a loro carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali vigenti.

3. Con convenzioni tra la Regione e i Comuni di Milano e Pavia sono regolati tutti i canoni concessori relativi alle zone portuali di cui al comma 1. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali.»;

qqqqqqqqqq) il terzo periodo del comma 1 dell'art. 50 è soppresso;

rrrrrrrrrr) all'alinea del comma 1 dell'art. 51 le parole «la circolazione sulle vie navigabili attraverso» sono soppresse;

ssssssssss) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 51 le parole «per ogni via navigabile» sono sostituite dalle seguenti: «di navigazione e di circolazione nautica»;

tttttttttt) la lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 51 è abrogata;

uuuuuuuuuu) dopo la lettera f) bis del comma 1 dell'art. 51 è aggiunta la seguente:

«f-ter) la definizione del piano degli ormeggi.»;

vvvvvvvvvv) il comma 2 dell'art. 51 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale può promuovere e sottoscrivere convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti gestori del demanio della navigazione interna e altri organismi pubblici e privati al fine di assicurare lo sviluppo e la promozione della navigazione interna, disciplinando anche le modalità di erogazione dell'eventuale sostegno finanziario.»;

wwwwwwwww) alla rubrica dell'art. 52 è aggiunta, in fine, la seguente parola: «lacuali»;

xxxxxxxxxx) il comma 1 dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

«1. I proventi delle concessioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b), sono destinati nella misura del 20 per cento ai comuni di cui all'art. 48, comma 2, secondo periodo, e del 70 per cento alle autorità di bacino lacuale per l'esercizio delle funzioni conferite. La percentuale rimanente è versata alla Regione ed è destinata al finanziamento degli interventi individuati nella programmazione degli interventi regionali sul demanio lacuale.»;

yyyyyyyyyy) dopo il comma 1 dell'art. 52 è inserito il seguente:

«1-bis. I comuni non saranno beneficiari delle risorse della programmazione di interventi di cui al comma 1, secondo periodo, fino all'adempimento con delibera di consiglio comunale, dell'obbligo di adesione alle autorità di bacino, fatti salvi i comuni di cui all'art. 48, comma 2, secondo periodo.»;

zzzzzzzzzz) al primo periodo del comma 2 dell'art. 52 le parole «non associati» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 48, comma 2, secondo periodo,» e al secondo periodo del medesimo comma le parole «i comuni non associati» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi comuni»;

aaaaaaaaaa) dopo l'art. 52 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (*Idrosuperfici occasionali*). — 1. Gli idrovolanti o gli elicotteri muniti di galleggianti possono decollare o atterrare su idrosuperfici occasionali, ai sensi della normativa nazionale vigente.

2. Le autorità di bacino e i comuni non associati, sentiti i gestori dei servizi di navigazione, individuano eventuali limitazioni all'utilizzo di idrosuperfici occasionali in relazione alla sicurezza della navigazione e della balneazione, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.»;

bbbbbbbbbb) al primo periodo del comma 1 dell'art. 57 le parole «dal personale di vigilanza degli» sono sostituite dalla seguente: «dagli» e dopo le parole «gestione del demanio» sono inserite le seguenti: «della navigazione interna, ivi incluse le Autorità portuali, nonché le Autorità di bacino di cui all'art. 48, anche avvalendosi di soggetti competenti in materia di sicurezza della navigazione nelle acque interne»;



cccccccccc) dopo il comma 1 dell'art. 57 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La Giunta regionale può promuovere e sottoscrivere convenzioni con gli enti gestori del demanio della navigazione interna, ivi incluse le Autorità portuali, nonché le Autorità di bacino di cui all'art. 48, per sostenere lo svolgimento di un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde al fine di concorrere a garantire la sicurezza della navigazione disciplinando anche le modalità di erogazione dell'eventuale sostegno finanziario. A tal fine le Autorità di bacino si avvalgono dei soggetti competenti all'espletamento delle funzioni di intervento e soccorso, nonché di soggetti che possono garantire mezzi adeguati e supporto logistico allo svolgimento del servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde.

1-ter. La Giunta regionale può altresì promuovere e sottoscrivere convenzioni anche con lo Stato, altre Regioni e altri organismi pubblici e privati per concorrere al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1-bis.»;

ddddddddddd) l'art. 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (*Autorità competente in materia di demanio lacuale sul lago di Garda*). — 1. Le funzioni di cui agli articoli da 96 a 121 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) sono svolte dalla competente autorità di bacino.»;

eeeeeeeeeee) al comma 1 dell'art. 59-bis dopo le parole «dall'art. 49» è inserita la seguente: «bis»;

ffffffffffff) il comma 1 dell'art. 59-ter è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell'attività di immersione subacquea nell'ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati gli obblighi definiti dalla normativa statale vigente.» e il comma 2 dell'art. 59-ter è abrogato;

ggggggggggg) la rubrica dell'art. 60 è sostituita dalla seguente: «Adempimenti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale»;

hhhhhhhhhhh) i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'art. 60 sono abrogati;

iiiiiiiiiii) al comma 6 dell'art. 60 le parole «dai commi 1, 1-bis, 3 e» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma», al primo periodo le parole «agli enti locali e» sono soppresse e al secondo periodo le parole «Gli enti locali e» sono soppresse;

jjjjjjjjjjj) il comma 6-bis dell'art. 60 è abrogato;

kkkkkkkkkkk) il terzo, il quarto e il quinto periodo del comma 7 dell'art. 60 sono soppresi;

lllllllllll) l'art. 63 è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (*Trattamento di dati personali in materia di trasporti nell'ambito dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitale*). — 1. La Regione effettua il trattamento dei dati personali che confluiscono nelle piattaforme tecnologiche dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitale cui la stessa Regione accede per le finalità istituzionali relative alla gestione dei titoli di viaggio regionali e locali e allo sviluppo di sistemi di bigliettazione elettronica e digitale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44,

secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di utilizzo e le misure di sicurezza adeguate, per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Per garantire la piena interoperabilità dei titoli di viaggio del trasporto pubblico integrati a livello regionale e di bacini locali e l'efficienza dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, la Regione specifica, altresì, i contenuti di alcuni aspetti applicativi del regolamento (UE) 2016/679 a cui dovranno attenersi — per la circolazione e per la condivisione dei dati personali di cui al comma 1 — gli Enti regolatori ed i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualità di titolari autonomi del trattamento dati, tra cui le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento, le tipologie di dati oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati, le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione, le operazioni e le procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto.»;

mmmmmmmmmm) al comma 1 dell'art. 64 le parole «salvo quanto previsto dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 92 a 121»;

nnnnnnnnnnn) i commi dal 2 al 7 dell'art. 64 sono abrogati;

ooooooooooo) il comma 1 dell'art. 65 è abrogato;

ppppppppppp) il comma 3 dell'art. 65 è sostituito dal seguente:

«3. Fino all'attuazione delle previsioni contenute nelle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relative alla determinazione delle tariffe di cui all'art. 44, comma 5-bis, lettera a), trova applicazione l'art. 26 del r.r. 4/2014 e gli Enti regolatori, in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità dei servizi di trasporto di cui al medesimo art. 26 per gli affidamenti in corso di validità, applicano la percentuale di adeguamento definita dalla Giunta regionale riferita alle tariffe di collegamento tra bacini.»;

qqqqqqqqqqq) il comma 4 dell'art. 65 è abrogato;

rrrrrrrrrrr) dopo il comma 6-bis dell'art. 65 sono aggiunti i seguenti:

«6-ter. Sino all'entrata in vigore della disciplina della circolazione nautica nelle acque interne di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 51 resta in vigore l'OPGR n. 58600 del 3 luglio 1997, così come modificata dall'OPGR 7 agosto 2009, n. 1.



6-*quater*. Fino alla data di efficacia dei provvedimenti di cui all'art. 45, comma 1, per la disciplina delle agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e per l'individuazione delle categorie e delle tipologie degli utenti beneficiari, si applicano le disposizioni adottate ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)».

6-*quinqües*. Nelle more del completamento del trasferimento alle Autorità di bacino e ai comuni rivieraschi di cui all'art. 48, comma 2, secondo periodo, delle funzioni relative al rilascio delle concessioni per l'uso dei beni demaniali strumentali alla navigazione di cui all'art. 40, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, gli uffici regionali continuano a provvedere all'esercizio delle relative funzioni.»;

ssssssssss) l'art. 66 è abrogato.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Alle spese per l'informazione all'utenza derivanti dall'art. 16, comma 2, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 2.200.000,00 per l'esercizio 2026, euro 3.600.000,00 per l'esercizio 2027, euro 1.150.000,00 per l'esercizio 2028 ed euro 1.050.000,00 per l'esercizio 2029, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 2 «Trasporto pubblico locale - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

2. Alle spese per l'assegnazione di contributi alle agenzie del trasporto pubblico locale per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole di cui all'art. 17, comma 5-*bis*, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 5.000.000,00 per le annualità 2026, 2027 e 2028, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 2 «Trasporto pubblico locale» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

3. Alle spese per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti a fune con obblighi di servizio pubblico, di cui all'art. 19, comma 5, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 6.049.248,27 sull'annualità 2026, euro 6.200.000,00 sull'annualità 2027 e euro 6.900.000,00 sull'annualità 2028, si provvede con le risorse disponibili alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

4. Alle spese per gli interventi di riqualificazione delle fermate del TPL, di cui all'art. 19, comma 5, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 22.400.000,00 sull'annualità 2026, euro 5.900.000,00 sull'annualità 2027, euro 38.800.000,00 sull'annualità 2028 ed euro 38.800.000,00 sull'annualità 2029, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 «Trasporti

e diritto alla mobilità», programma 1 «Trasporto ferroviario» e programma 2 «Trasporto pubblico locale» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

5. Alle spese correnti per l'affidamento dei servizi ferroviari eserciti con modalità automobilistica in forma continuativa di cui all'art. 33, comma 1)-*bis*, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 306.799,00 sull'annualità 2026, euro 5.855.850,00 sull'annualità 2027 ed euro 10.273.336,70 per ciascuna annualità dal 2028 al 2033, si provvede con le risorse disponibili alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 1 «Trasporto ferroviario» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

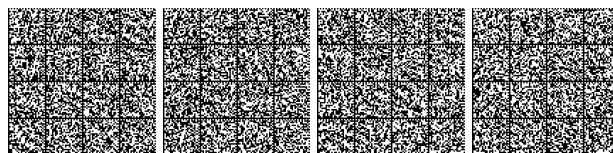
6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 40, comma 4, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 10.710,00 annui per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con la corrispondente riduzione per importi ed esercizi finanziari della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 3 «Trasporto per vie d'acqua» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e successivi. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

7. Alle spese correnti relative ai sistemi di bigliettazione innovativi, di cui all'art. 44, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 1.300.000,00 sull'annualità 2026, euro 1.950.000,00 sull'annualità 2027 ed euro 3.300.000,00 per ciascuna annualità dal 2028 al 2030, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 2 «Trasporto pubblico locale» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

8. Alle spese in conto capitale relative ai sistemi di bigliettazione innovativi, di cui all'art. 44 come modificato dalla presente legge, quantificate euro 1.500.000,00 sull'annualità 2026, euro 5.000.000,00 sull'annualità 2027, euro 4.000.000,00 sull'annualità 2028, euro 1.500.000,00 sull'annualità 2029 ed euro 1.000.000,00 sull'annualità 2030, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 2 «Trasporto pubblico locale» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

9. Alle spese correnti per l'effettuazione di indagini relative alle modalità di utilizzo da parte degli utenti dei titoli di viaggio integrati regionali e locali, di cui all'art. 44, comma 3-*quater*, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 85.400,00 sull'annualità 2026, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 2 «Trasporto pubblico locale» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

10. Alle spese correnti di cui all'art. 45, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 1.660.000,00 sull'annualità 2026, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», pro-



gramma 2 «Trasporto pubblico locale» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 52, comma 1, come modificato dalla presente legge, stimate in euro 372.527,00 annui, di cui al titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 30100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni», si provvede con la corrispondente riduzione per importi ed esercizi finanziari della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 3 «Trasporto per vie d'acqua» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e successivi.

12. Alle spese correnti per le convenzioni tra Regione Lombardia e gli enti gestori del demanio della navigazione interna per i servizi di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde di cui all'art. 57, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 500.000,00 sull'annualità 2026, euro 500.000,00 sull'annualità 2027 ed euro 500.000,00 sull'annualità 2028, si provvede con le risorse disponibili alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 3 «Trasporto per vie d'acqua» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

13. All'attuazione del titolo III, IV e VI della legge regionale n. 6/2012, come modificata dalla presente legge, concorrono, altresì, le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.

14. Per le spese di cui ai commi 9 e 10 per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

15. Per le spese di cui ai commi 2, 3, 11 e 12 per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

16. Per le spese di cui ai commi 1 e 4 per gli esercizi successivi al 2029 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

17. Per le spese di cui al comma 5 per gli esercizi successivi al 2033 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

18. Per le spese di cui ai commi 7 e 8 per gli esercizi successivi al 2030 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 29 gennaio 2026

FONTANA

26R00124

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2026, n. 3.

Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 7 - del 10 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione riconosce l'ideale sportivo, quale modo di intendere e praticare l'attività sportiva, basato sul rispetto della persona e delle regole, sulla correttezza, sulla tolleranza e sulla lealtà e promuove il volontariato in ambito sportivo al fine di:

a) diffondere il valore della centralità della persona, promuovendo la crescita dal punto di vista etico e sociale e il benessere psicofisico, nonché la prevenzione e il contrasto dei comportamenti scorretti e dell'abuso di sostanze dirette ad alterare la prestazione sportiva;

b) sostenere le attività organizzate nell'ambito dell'associazionismo sportivo finalizzate all'educazione, alla coesione e inclusione sociale e alla solidarietà con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità;

c) assumere ogni iniziativa opportuna per rendere la praticasportiva un diritto di tutti affinché ogni persona abbia la possibilità di praticare attività sportiva.

Art. 2.

Definizione di volontario

1. Ai fini della presente legge, per «volontario» si intende ogni cittadino che, in modo personale, spontaneo, disinteressato e gratuito, presta la propria attività non retribuita e in modo non occasionale presso organizzazioni ed enti senza finalità di lucro aventi la forma giuridica di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché enti locali o soggetti pubblici e privati che perseguono fini solidaristici, civici, educativi, di utilità sociale, sportivi dilettantistici o culturali.



2. L'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, è a cura e a carico dell'organizzazione o dell'ente presso cui il volontario presta la propria attività.

Art. 3.

Giornata regionale dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo

1. È istituita la «Giornata regionale dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo», da celebrare il 5 dicembre di ogni anno in concomitanza con la «Giornata internazionale del volontariato».

2. In occasione della giornata di cui al comma 1, la Giunta regionale di concerto con il consiglio regionale promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle finalità della presente legge, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni di cui all'art. 7, sentiti i soggetti indicati all'art. 8, comma 1, e assegnano un premio ai volontari che si sono particolarmente distinti, prestando la loro attività negli ambiti disciplinati dalla presente legge.

Art. 4.

Prevenzione e contrasto ai fenomeni delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo attraverso la promozione della cultura della solidarietà

1. La regione promuove, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le attività di volontariato in ambito sportivo finalizzate al sostegno alle fasce sociali più fragili e al contrasto ai fenomeni delle *baby gang*, del bullismo e del cyberbullismo, nonché la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative alle iniziative previste dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno delle *baby gang*, del bullismo e del cyberbullismo).

Art. 5.

Diffusione della cultura dell'ideale sportivo

1. La regione incentiva la diffusione della cultura dell'ideale sportivo e la valorizzazione del volontariato in ambito sportivo. A tal fine, l'Ufficio di presidenza del consiglio indice un bando di concorso annuale finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, che producano studi ed elaborati inerenti all'oggetto e alle finalità della presente legge. Il consiglio regionale organizza altresì seminari informativi culturali aperti alla collettività.

2. L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1.

Art. 6.

Azioni incentivanti

1. La regione sostiene le attività legate al volontariato in ambito sportivo e, a tal fine, incentiva l'organizzazione di iniziative formative, nonché azioni di sensibilizzazione, riconoscendo il valore educativo e sociale dell'ideale sportivo così come definito dall'art. 1.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'erogazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 7.

Esperienze formative e di volontariato presso associazioni sportive dilettantistiche

1. La regione favorisce esperienze formative e di volontariato presso le associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale. Tali associazioni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e previa iscrizione al relativo albo, possono presentare progetti di leva civica ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della leva civica lombarda volontaria - Abrogazione legge regionale n. 2/2006 e legge regionale n. 33/2014).

Art. 8.

Collaborazione istituzionale

1. Per le iniziative di cui alla presente legge, la regione promuove la collaborazione, anche tramite apposite intese, con:

- a) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- b) Sport e Salute S.p.a.;
- c) l'associazione Panathlon International;
- d) gli enti di promozione sportiva e le associazioni che operano nel settore sportivo a livello regionale;
- e) gli enti locali, anche nell'ambito dei piani di zona;
- f) l'Ufficio scolastico regionale;
- g) la Confederazione regionale dei centri di servizio per il volontariato della Lombardia (CSVnet Lombardia), nonché le associazioni professionali e di volontariato;
- h) altri soggetti di volta in volta interessati, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 2 della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna).

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, la regione può altresì coinvolgere, anche tramite apposite convenzioni, le Agenzie di tutela della salute (ATS), le Aziende sociosanitarie territoriali (ASST), le aziende ospedaliere, nonché i distretti sanitari.



Art. 9.

Promozione dell'evento olimpico Milano Cortina 2026

1. Per consentire interventi e attività funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi sul territorio lombardo, per l'esercizio finanziario 2026 è concesso, senza applicazione di interessi né presentazione di fidejussioni o altre garanzie reali, alla Fondazione Milano Cortina 2026 un prestito di euro 5.000.000,00 da restituire entro il 31 luglio 2026.

A tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2026 la spesa di euro 5.000.000,00 alla missione 1 «Servizi istituzionali, generale e di gestione», programma 11 «Altri servizi generali» - titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2026-2028. La somma relativa alla restituzione del prestito è iscritta al titolo 5 «Entrate da riduzioni di attività finanziarie» - Tipologia 200 «Riscossione crediti a breve termine» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028.

2. La concessione del prestito di cui al comma 1 avverrà sullabase del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato «*de minimis*» ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. Il consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di diffusione del volontariato nello sport. A tal fine la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:

a) le attività di volontariato nello sport promosse negli istitutiscolastici grazie al sostegno regionale, gli istituti scolasticoinvolti e gli eventuali ostacoli emersi;

b) le iniziative formative e di sensibilizzazione organizzate grazie agli incentivi regionali per avvicinare i cittadini al volontariato nello sport, il carattere occasionale o continuativodelle iniziative e i destinatari che hanno coinvolto.

2. La giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.

3. Il consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'art. 111-bis del regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'art. 5 dalla presente legge, stimate in euro 80.000,00 per ciascuna delle annualità 2026-2027 si fa fronte con le risorse stanziare alla mis-

sione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 1 «Organi istituzionali» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 nell'ambito del contributo di funzionamento al consiglio regionale.

2. Alle restanti spese derivanti dalla presente legge, complessivamente stimate in euro 20.000,00 per ciascun anno del biennio 2026-2027, si provvede con le risorse della missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 1 «Sport e tempo libero» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

3. Per gli esercizi successivi al 2027 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 febbraio 2026

FONTANA

26R00125

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2026, n. 7.

Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione e ordinamento delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 21/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 luglio 2026 - SO21)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).



TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

OGGETTO E PRINCIPI

Art. 1.

Oggetto

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1-*bis*), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), individua i principi e le norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali e disciplina, in attuazione dell'articolo 59 della legge costituzionale 1/1963, come modificato dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1, l'istituzione e l'ordinamento delle Province quali enti di area vasta della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dispone la soppressione degli Enti di decentramento regionale (EdR), di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

Art. 2.

Principi generali

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto delle peculiarità storiche, sociali, culturali e linguistiche delle proprie comunità locali, riconosce il pluralismo istituzionale del sistema Regione-Autonomie locali e garantisce l'autonomia dei comuni e delle Province.

2. I comuni, le Province e la Regione sono espressione della sovranità popolare e del principio democratico, hanno pari dignità istituzionale e improntano la propria azione ai principi di responsabilità e leale collaborazione anche al fine di conseguire la massima semplificazione amministrativa.

3. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni e alle Province nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse in modo da soddisfare i bisogni dei cittadini, perseguendo l'uniformità dei servizi essenziali su tutto il territorio regionale.

4. I comuni, le Province e la Regione riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e degli enti del terzo settore, favorendone l'autonoma iniziativa sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 3.

Vocazione internazionale

1. I comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli-Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.

2. I comuni, le Province e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre Regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli-Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione europea.

3. I comuni e le Province possono instaurare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9/1997, rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti; possono, altresì, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione alla Regione e ai competenti organi dello Stato.

4. La Regione promuove la cooperazione internazionale, coadiuvando e sostenendo le iniziative realizzate dai comuni e dalla Province e dalle loro forme collaborative, e individua le forme di coinvolgimento dei comuni e delle Province nelle proprie iniziative transfrontaliere e di partenariato territoriale.

5. La Regione, le Province e i comuni concorrono al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra d'origine e i corregionali all'estero, quale componente fondamentale della comunità regionale.

Art. 4.

Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone

1. I comuni e le Province concorrono con la Regione alla promozione e allo sviluppo della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca, nonché alla valorizzazione dei dialetti di origine veneta.

2. I comuni, le Province e la Regione adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.

3. I comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa europea e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.



4. I comuni e le Province concorrono con la Regione nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.

TITOLO II

NORME FONDAMENTALI DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI

Capo I

SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI

Art. 5.

Assetto istituzionale

1. L'ordinamento locale del Friuli-Venezia Giulia si fonda sui comuni e sulle Province.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.

Art. 6.

Obiettivi strategici nella disciplina e nell'esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche.

2. I comuni, le Province e la Regione esercitano le funzioni amministrative per realizzare un sistema istituzionale partecipato e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e improntano i rapporti con i cittadini in base ai principi di collaborazione e buona fede.

3. I comuni, le Province e la Regione, negli strumenti di programmazione e di progettazione, valorizzano i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali, tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.

4. La Regione esercita funzioni di programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale.

Art. 7.

Valorizzazione dei piccoli Comuni

1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunità re-

gionale. La Regione favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi, con le modalità di cui al titolo II della legge regionale 21/2019. Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 8.

Autonomia dei Comuni e delle Province

1. I comuni e le Province hanno autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

2. I comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle ulteriori conferite con legge.

3. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative ai Comuni e alle Province con leggi di settore che definiscono:

a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;

b) gli enti destinatari delle funzioni;

c) i beni e le risorse finanziarie;

d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate).

Capo II

POTESTÀ NORMATIVA DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

Art. 9.

Potestà normativa

1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

Art. 10.

Statuti

1. I comuni e le Province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, in armonia con la costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e nel rispetto della legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni, stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.



3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo online dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi anche tramite collegamento al sito dell'ente locale.

6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo online dell'ente locale.

Art. 11.

Regolamenti

1. I comuni e le Province disciplinano con regolamento l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, nel rispetto della legge e dello statuto.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è disciplinata dallo statuto.

Capo III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

Art. 12.

Potestà amministrative

1. Nell'ambito delle proprie competenze i comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:

- a) programmazione e pianificazione;
- b) organizzazione e gestione del personale;
- c) controllo interno;
- d) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
- e) vigilanza e controllo.

Art. 13.

Competenze del Comune

1. Il comune è titolare delle funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona e alla comunità, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.

Art. 14.

Competenze della Provincia

1. La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, nelle materie e negli ambiti funzionali di cui all'articolo 35.

2. La Provincia, quale ente di governo dell'area vasta, concorre alla determinazione dei programmi e dei piani regionali ed elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze a essa attribuite, secondo quanto previsto con legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai comuni.

Capo IV

INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA E CONTROLLO SUGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 15.

Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali, esclusivamente per il compimento di atti o di attività obbligatori, da parte di organi di governo della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

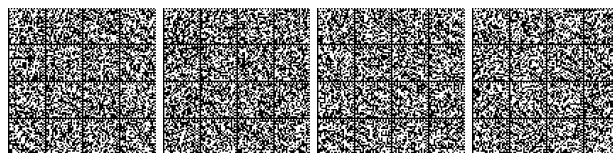
Art. 16.

Rimozione, sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali

1. Salvo i provvedimenti adottati dallo Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in base alla normativa antimafia, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, il sindaco, il Presidente della Provincia, i componenti dei consigli e delle giunte provinciali e comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, nonché i componenti degli organi degli altri enti locali, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.

2. In attesa del decreto del Presidente della Regione, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali può sospendere con decreto gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. I provvedimenti di rimozione e sospensione degli amministratori locali sono trasmessi al commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.



4. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 17.

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. Salvo i provvedimenti adottati dallo Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in base alla normativa antimafia, i consigli comunali e provinciali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali:

a) quando compiono atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del Presidente della Provincia;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il Presidente della Provincia;

3) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando il bilancio non è approvato nei termini;

d) quando i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici e non li adottano entro diciotto mesi dall'elezione degli organi. In questo caso, il provvedimento di scioglimento del consiglio è adottato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dall'articolo 40 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale segnala all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali gli enti inadempienti. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, l'As-

sessore regionale competente in materia di autonomie locali inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

4. Nei casi di cui al comma 1, a esclusione di quelli di cui alla lettera b), numero 1), con il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale o provinciale è nominato un commissario e sono individuate le relative attribuzioni.

5. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento coincide con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge regionale.

6. In attesa del provvedimento di scioglimento, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere con decreto, per un periodo non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

7. I provvedimenti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali sono trasmessi al commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. Ai commissari spetta un'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli organi degli enti locali diversi da comuni e Province, in quanto compatibili.

11. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, quando gli organi degli enti locali non possono funzionare, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina con decreto un commissario che provvede a reggerli per il periodo di tempo strettamente necessario.

TITOLO III

ISTITUZIONE, ORDINAMENTO E FINANZIAMENTO DELLE PROVINCE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Capo I

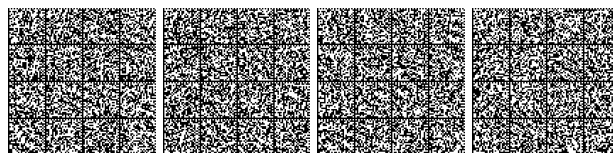
ISTITUZIONE DELLE PROVINCE

Art. 18.

Istituzione delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine

1. Sono istituite le seguenti Province:

a) Provincia di Gorizia, con capoluogo il comune di Gorizia e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago-Doberdob, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio-Števerjan, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo-Sovodnje ob Soci, Staranzano, Turriaco, Villesse;



b) Provincia di Pordenone, con capoluogo il comune di Pordenone e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola, Vajont, Valvasone Arzene;

c) Provincia di Trieste, con capoluogo il comune di Trieste e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Monrupino-Repentabor, Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico-Zgonik, Trieste;

d) Provincia di Udine, con capoluogo il comune di Udine e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenja, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato carnico, Precenico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Raggogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sappada/Plodn, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio.

2. Le denominazioni slovene dei comuni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono riportate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

Capo II

ORDINAMENTO DELLE PROVINCE

Sezione I

ORGANI DELLE PROVINCE

Art. 19.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il consiglio, la giunta, il Presidente.

Art. 20.

Consiglio

1. Il consiglio provinciale è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri eletti a suffragio universale e diretto secondo la disciplina prevista con legge regionale e dura in carica cinque anni. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia senza vincolo di mandato.

2. Il funzionamento del consiglio provinciale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il regolamento sul funzionamento del consiglio provinciale stabilisce, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Presidente della Provincia.

4. Il consiglio ha autonomia funzionale e organizzativa. Con regolamento le Province fissano le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nelle Province possono essere previste strutture per il funzionamento del consiglio, con il regolamento di cui al comma 2 il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

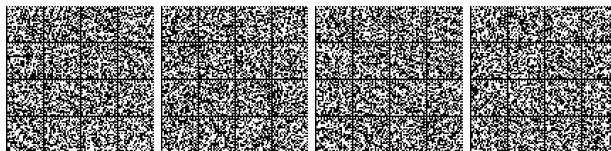
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

7. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, sono presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non



presentate personalmente sono autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 17.

10. In occasione delle riunioni del consiglio, vengono esposte la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea e quella della Regione nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. Per le province di Gorizia, Udine e Pordenone il consiglio provinciale può deliberare che venga esposta anche la bandiera della comunità friulana, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea).

Art. 21.

Presidenza del consiglio provinciale

1. I consigli provinciali sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta.

2. Il Presidente del consiglio provinciale è tenuto a riunire il consiglio, entro venti giorni, qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Presidente del consiglio provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

4. Salva diversa disposizione dello statuto provinciale, le funzioni vicarie del Presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio provinciale, provvede l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida.

Art. 22.

Convocazione della prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio provinciale è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta del consiglio è presieduta dal Presidente della Provincia sino all'elezione del Presidente del consiglio. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti.

Art. 23.

Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e contesta le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. In attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 9/1997, nel corso della prima seduta, il Presidente della Provincia presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana davanti al Presidente della Regione o a un assessore regionale. dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, il Presidente della Provincia può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie tutelate nella Provincia.

3. dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

4. Nel corso della prima seduta, il Presidente comunica al consiglio la composizione della giunta provinciale e presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 24.

Attribuzioni del consiglio provinciale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salvo quello di cui all'articolo 29, comma 3, di competenza della giunta, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, documenti di programmazione finanziaria, piani finanziari, programmi dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, piani territoriali e urbanistici, bilanci di previsione finanziari e relative variazioni, rendiconto della gestione, bilancio consolidato;

c) convenzioni con altri enti locali;

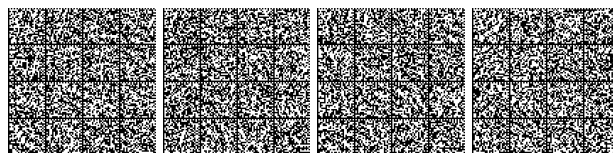
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione, regolazione, dismissione dei servizi pubblici locali di competenza della Provincia, scelta delle relative forme gestionali;

f) costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché variazione o dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi pubblici;

g) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;



i) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 25.

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché da quelli delle aziende e degli enti dipendenti, l'accesso ai documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Presidente della Provincia o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Art. 26.

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 27.

Elezione del Presidente della Provincia e nomina della giunta provinciale

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, secondo la disciplina prevista con legge regionale.

2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della giunta, tra cui il Vicepresidente e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta.

3. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio.

Art. 28.

Composizione della giunta provinciale

1. La giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori determinato dallo statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53.

2. Gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli statuti possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi, comunque in misura non superiore a un quinto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei consiglieri provinciali si computa il Presidente della Provincia.

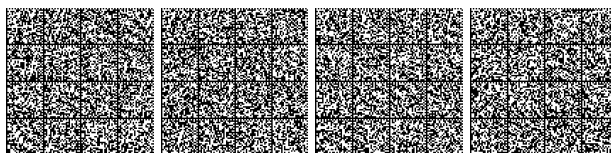
4. Nella giunta provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Art. 29.

Competenze della giunta provinciale

1. La giunta provinciale collabora con il Presidente della Provincia nel governo della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del Presidente della Provincia, previste dalla legge o dallo statuto; collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce



annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 30.

Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo è richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del Servizio competente e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Ove la giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, ne danno adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 31.

Competenze del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate alla Provincia.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti provinciali.

Art. 32.

Durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Provincia, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 33.

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio provinciale contrario a una proposta del Presidente della Provincia o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente della Provincia e la giunta provinciale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 17.

Art. 34.

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Presidente della Provincia

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la giunta provinciale decade e si procede allo scioglimento del consiglio provinciale. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 235/2012.

3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio provinciale.

4. Lo scioglimento del consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della giunta provinciale.

Sezione II

FUNZIONI DELLE PROVINCE

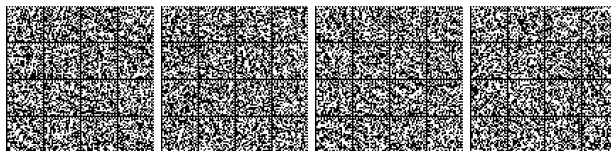
Art. 35.

Funzioni e ambiti funzionali delle Province

1. Le Province, quali enti di area vasta, esercitano le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) edilizia scolastica di secondo grado;
- b) viabilità.

2. In materia di edilizia scolastica le Province esercitano le funzioni relative agli edifici e alle aree pertinenti destinati all'istruzione secondaria di secondo grado, all'istruzione artistica e alla formazione professionale erogata da soggetti statali, agli istituti superiori per le



industrie artistiche, ai convitti e alle istituzioni educative statali provvedendo alla costruzione, alla riqualificazione, alla manutenzione e all'allestimento degli edifici, nonché all'acquisizione di immobili e alla fornitura di arredi e attrezzature idonei. Le medesime funzioni sono altresì esercitate con riferimento agli edifici e alle aree pertinenziali di cui al presente comma, destinati a ospitare percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e campus formativi di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale), in esecuzione di quanto previsto dalla programmazione regionale in materia di filiere tecnologico-professionali.

3. In materia di viabilità le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, realizzazione, espropriazione, manutenzione, gestione e vigilanza della viabilità provinciale, a eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, le quali rimangono delegate alla società Friuli-Venezia Giulia Strade Spa la quale le svolge secondo criteri e modalità da definirsi con convenzione tra la società medesima e la Regione;

b) rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta per occupazioni di suolo pubblico, per lavori su sede stradale o sue pertinenze, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché per l'installazione degli impianti pubblicitari, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo;

c) rilascio di nulla osta e ordinanze per la regolamentazione della circolazione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285/1992;

d) attività amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/1992, qualora siano interessati più Comuni;

e) rilascio dei nulla osta sulla viabilità di competenza, per consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali;

f) programmazione, progettazione, appalto, realizzazione, manutenzione e gestione dei percorsi ciclabili in proprietà;

g) gestione del catasto strade di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 285/1992;

h) riqualificazione, manutenzione e gestione dei mazzini stradali afferenti alla viabilità provinciale;

i) gestione dei rifiuti abbandonati su strada, in ambito extraurbano;

j) pianificazione, gestione e manutenzione della rete sovracomunale ciclabile (RSC).

4. Le Province esercitano le seguenti ulteriori funzioni e compiti amministrativi:

a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge

regionale 22 gennaio 1991, n. 3), in combinato disposto con l'articolo 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

b) rilascio dell'autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei e svolgimento delle attività connesse, inclusa la riscossione dei relativi introiti, di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), nel territorio di rispettiva competenza non ricadente nel territorio delle comunità di montagna di cui alla legge regionale n. 21/2019;

c) attività di gestione dell'Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale di cui all'articolo 16-ter, commi 1 e 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

d) rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale e l'introito dei relativi canoni, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale);

e) funzioni e compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

f) funzioni di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio previste dal capo IV del titolo I del libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in relazione alle figure delle Consigliere e dei Consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.

5. con successive leggi regionali di settore, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere attribuite alle Province ulteriori funzioni e compiti amministrativi di interesse provinciale riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a)* infrastrutture;
- b)* trasporti e mobilità;
- c)* governo del territorio;
- d)* risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- e)* ambiente;
- f)* demanio idrico e difesa del suolo;
- g)* cultura, sport;
- h)* lingue minoritarie;
- i)* istruzione;
- j)* politiche del lavoro;
- k)* politiche giovanili;
- l)* politiche sociali;
- m)* attività produttive.



6. Le leggi regionali di settore che attribuiscono funzioni alle province ridefiniscono, per ciascuna funzione o gruppo omogeneo di funzioni, l'assetto delle competenze amministrative tra regione, province e comuni, in conformità ai principi di cui all'articolo 2, comma 3.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, la Giunta regionale istituisce una Cabina di regia per il riordino delle funzioni amministrative, presieduta dall'Assessore alle autonomie locali e composta dall'Assessore alle finanze e dagli Assessori regionali e dai Direttori centrali competenti per materia, dal Direttore generale della Regione, dai Presidenti delle Province e dal Presidente dell'ANCI. Al fine di garantire il funzionamento della cabina di regia prima dell'elezione dei Presidenti delle Province, ai sensi dell'articolo 46, le Province sono rappresentate dai direttori generali degli Enti di decentramento regionale (EDR) e successivamente dai commissari straordinari. La Cabina di regia, con il supporto degli uffici regionali e sulla base delle proposte formulate dalle direzioni centrali, coordina l'attività di ricognizione, analisi e valutazione delle funzioni da trasferire alle Province, applicando criteri uniformi nell'ambito di una visione complessiva dell'assetto istituzionale.

8. Nell'ambito della ricognizione e dell'analisi di cui al comma 7, sono individuate per ciascuna funzione le eventuali attività di indirizzo politico-amministrativo, programmazione, pianificazione, regolazione, definizione di *standard*, emanazione di direttive, monitoraggio e controllo che restano attribuite alla Regione, nonché le attività gestionali e amministrative da conferire alle Province.

9. Le leggi regionali di settore sono elaborate sulla base di schede tecniche approvate in sede di Cabina di regia che, per ciascuna funzione interessata, evidenziano:

- a) il quadro regionale delle materie e delle competenze;
- b) la descrizione analitica delle funzioni dei procedimenti interessati e delle relative attività;
- c) l'individuazione del livello di governo competente prima e dopo il trasferimento, con specificazione delle competenze e funzioni mantenute dalla Regione e di quelle attribuite alle Province e ai Comuni;
- d) le motivazioni della riallocazione delle funzioni in relazione ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché agli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione amministrativa;
- e) la quantificazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali trasferite;
- f) gli effetti organizzativi e finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni;
- g) i tempi e le modalità del trasferimento;
- h) gli esiti dell'istruttoria svolta dalla cabina di regia e le modalità di coinvolgimento degli enti interessati;
- i) gli indicatori e le modalità di monitoraggio e valutazione della Regione degli effetti del trasferimento delle funzioni. Annualmente sono comunicati al consiglio regionale gli esiti del monitoraggio e della valutazione intervenuta nel corso degli anni precedenti.

10. Per la partecipazione alle attività della cabina di regia non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.

11. Le Province, quali enti di governo dell'area vasta, svolgono, previa intesa, per i comuni compresi nel proprio ambito territoriale con popolazione fino a 5.000 abitanti che lo richiedono, le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa nelle seguenti materie:

- a) servizi informativi e informatici;
- b) procedure espropriative;
- c) progetti a finanziamento europeo.

12. Le Province svolgono, previa intesa, per i comuni compresi nel proprio ambito territoriale, le seguenti funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi della vigente disciplina in materia:

a) per i comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, per i contratti di servizi e forniture per i quali non è prevista la qualificazione ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

b) per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, per i contratti di servizi e forniture per i quali è prevista la qualificazione ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36/2023.

13. Fermo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, le Province aderiscono alla Rete di stazioni appaltanti di cui all'articolo 44-*bis* della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici), e forniscono, previa intesa, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio di competenza per lavori e servizi tecnici, assumendo anche il ruolo di stazione appaltante per l'ambito territoriale di riferimento.

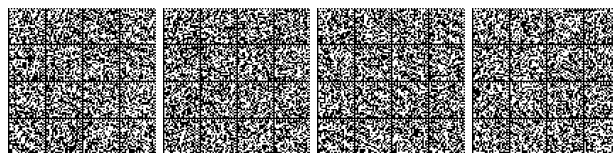
14. I comuni possono avvalersi delle Province per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza. Il supporto delle Province ai comuni avviene dando precedenza alle richieste dei comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000, tenendo in considerazione l'effettiva copertura di posti del Servizio tecnico del comune richiedente rispetto al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Art. 36.

Conferenze provinciali per l'edilizia scolastica e per le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni

1. Al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, nell'ambito territoriale di ciascuna Provincia è istituita la conferenza provinciale per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado.

2. Al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 35, commi 11, 12 e 13, nell'ambito territoriale di ciascuna Provincia è istituita la conferenza provinciale per le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, con funzioni consultive e di indirizzo sulla pianificazione delle attività di supporto ai comuni, sulla base dei fabbisogni dagli stessi rappresentati secondo le modalità disciplinate con regolamento provinciale.



3. Fanno parte di ciascuna conferenza di cui ai commi 1 e 2 gli assessori provinciali e i dirigenti competenti per materia, nonché, rispettivamente, la consulta provinciale degli studenti e i sindaci dei comuni che si avvalgono dell'assistenza tecnico-amministrativa della Provincia.

4. Le conferenze di cui ai commi 1 e 2 hanno sede presso la rispettiva Provincia, la quale assicura l'attività di segreteria e supporto amministrativo.

5. con regolamento provinciale è disciplinato il funzionamento delle conferenze di cui ai commi 1 e 2 con particolare riferimento alle modalità di elezione del Presidente, alle modalità e alla frequenza di convocazione, alle modalità di adozione delle deliberazioni e alla programmazione e organizzazione dei lavori.

6. La partecipazione alle Conferenze è onorifica e dà luogo al rimborso delle spese sostenute.

Art. 37.

Associazione delle Province e conferenze interprovinciali

1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le Province possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, nonché per la gestione di servizi, ricadenti su aree interprovinciali.

2. Le Province, al fine di esercitare in forma associata le proprie funzioni o per realizzare attività che coinvolgono interessi di più Province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività necessarie.

Sezione III

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 38.

Organizzazione degli uffici e personale delle Province

1. Alle Province si applica la disciplina legislativa in materia di organizzazione degli uffici e di personale degli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 39.

Segretario della Provincia

1. In conformità alla disciplina statale, la Provincia ha un Segretario titolare iscritto all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, che svolge le funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente e le ulteriori funzioni previste dalla legge.

Art. 40.

Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il trattamento economico è fissato dalla giunta provinciale su proposta del Presidente.

2. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale.

4. Qualora il direttore generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario.

Sezione IV

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI

Art. 41.

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni delle Province

1. In materia di pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni delle Province si applica l'articolo 1, commi 15, 16 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).

Capo III

DISCIPLINA DELLA FINANZA E FINANZIAMENTO DELLE PROVINCE

Art. 42.

Disciplina della finanza delle Province

1. Ferme restando le disposizioni statali in materia di ordinamento della finanza locale, alle Province del Friuli-Venezia Giulia si applica la disciplina prevista per la finanza degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 43.

Fondo unico provinciale

1. È istituito un fondo unico per le Province per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione.

2. La quantificazione, i criteri di riparto e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definiti con legge regionale, tenuto conto delle funzioni esercitate e dell'autonomia finanziaria dell'ente.



TITOLO IV

SOPPRESSIONE DEGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) E AVVIO DELLE PROVINCE

Capo I

DISPOSIZIONI PER LA SUCCESSIONE AGLI EDR E L'AVVIO DELLE PROVINCE

Art. 44.

Soppressione degli EDR

1. Gli Enti di decentramento regionale (EDR) sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione dei documenti contabili di cui all'articolo 46, comma 3.

Art. 45.

Avvio, funzioni e successione delle Province agli EDR

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine succedono, rispettivamente, agli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi e subentrano nei procedimenti amministrativi pendenti relativi alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, alle Province sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 35, commi da 1 a 4.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'esercizio, già attribuito agli EDR, di funzioni e di compiti amministrativi non previsti dal comma 2 compete alla Regione.

4. Per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province, dal 1° gennaio 2027 sono trasferiti alle stesse:

a) i dipendenti regionali in servizio presso gli EDR alla data del 31 dicembre 2026, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 50;

b) i beni mobili e immobili di proprietà della regione in uso agli EDR e quelli ulteriori necessari alla attività istituzionale delle province, individuati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di patrimonio.

5. Il trasferimento della proprietà dei veicoli disposto ai sensi del presente articolo è esente dal pagamento dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico (I.R.T.), prevista dall'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

6. A decorrere dal 1° luglio 2027 le Province esercitano le funzioni di cui all'articolo 35, commi 12 e 13.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2028 le Province esercitano le funzioni di cui all'articolo 35, comma 11.

Art. 46.

Adempimenti per la soppressione degli EDR e l'avvio delle Province

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Province e la continuità dell'azione amministrativa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, ai Direttori generali degli EDR compete l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività, ivi compresa l'adozione dei documenti contabili di previsione, correlati sia alla soppressione degli EDR che all'avvio delle Province.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, ai Direttori generali degli EDR sono attribuiti i poteri dei legali rappresentanti delle Province.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino all'insediamento degli organi elettivi previsti dalla presente legge, ciascuna Provincia è amministrata da un commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale, il quale adotta gli atti di competenza degli organi di governo provinciali. Allo stesso compete, inoltre, l'adozione dei documenti contabili di chiusura degli EDR da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile 2027. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più vicecommissari.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 marzo 2027, agli EDR, quali soggetti pagatori delle Province, compete ogni eventuale adempimento, ivi compreso l'eventuale pagamento delle poste contabili, correlato alla loro soppressione. Per gli adempimenti di cui al presente comma gli EDR si avvalgono del personale delle Province e di dirigenti regionali a tal fine incaricati.

5. Le indennità del commissario e dei vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi con oneri a carico della Regione.

Art. 47.

Funzioni di revisione economico-finanziaria in fase di avvio delle Province

1. Fino alla nomina del revisore dei conti da parte del consiglio provinciale, da effettuarsi entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, le funzioni di revisione economico-finanziaria della Provincia sono esercitate dai revisori degli EDR in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali provvedono altresì, in relazione ai soppressi EDR, allo svolgimento delle funzioni di revisione connesse alle attività di cui all'articolo 46, commi 3 e 4.

2. In caso di cessazione dall'incarico dei revisori di cui al comma 1, alla sostituzione provvede il commissario della Provincia scegliendolo nella terna estratta, anche con modalità manuale, tra i revisori di fascia 1B di cui al decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2022, n. 093/Pres., iscritti nell'elenco regionale dei revisori di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 18/2015. In tale caso, l'incarico del revisore scade alla nomina del revisore della Provincia da parte del consiglio provinciale, ai sensi del comma 1.



3. Ai revisori individuati ai sensi del comma 2 spetta il medesimo compenso dei revisori degli EDR di cui al comma 1.

4. Le funzioni di revisione economico-finanziaria di cui al presente articolo non rilevano ai fini del conteggio del limite all'affidamento di incarichi di cui all'articolo 27 bis della legge regionale n. 18/2015.

Art. 48.

Strade provinciali

1. Le strade regionali di interesse locale in gestione agli EDR, individuate con deliberazioni della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2029 e 25 febbraio 2022, n. 256, previo aggiornamento dell'elenco, sono classificate come provinciali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità.

2. La proprietà delle strade regionali di interesse locale è trasferita alle Province con effetto dal 1° gennaio 2027.

3. Le funzioni spettanti all'ente proprietario delle strade classificate provinciali sono trasferite alle Province a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Art. 49.

Rete ciclabile sovracomunale

1. Le piste ciclabili in gestione agli EDR, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2022, n. 256, previo aggiornamento dell'elenco, sono individuate mediante deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità.

2. La proprietà delle piste ciclabili di cui al comma 1 è trasferita alle Province con effetto dal 1° gennaio 2027.

3. Le Province elaborano i piani sovracomunali (Biciplan - Sc) di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), in coordinamento con la direzione centrale competente in materia, in coerenza con il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) e con le indicazioni derivanti dal Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica (TREC), con particolare attenzione alla continuità e connessione della Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR).

Art. 50.

Trattamento del personale delle Province

1. Le Province appartengono al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 e ai rispettivi dipendenti si applicano le disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relative ai dipendenti della Regione.

2. I dipendenti regionali in servizio presso ciascun EDR alla data del 31 dicembre 2026 sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 2027, alle dipendenze della rispettiva Provincia con le procedure e le garanzie previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dalle vigenti disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro.

3. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa:

a) gli incarichi dirigenziali regionali dei dirigenti trasferiti alle province, in essere alla data del 31 dicembre 2026, rimangono validi ed efficaci fino al 30 giugno 2028;

b) gli incarichi regionali di posizione organizzativa dei dipendenti trasferiti alle province, in essere alla data del 31 dicembre 2026, rimangono validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dal conferimento degli incarichi dirigenziali provinciali successivi a quelli di cui alla lettera a);

c) i contratti collettivi decentrati integrativi della regione, in essere alla data del 31 dicembre 2026, rimangono validi ed efficaci, anche per i nuovi assunti, fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi di ciascuna provincia, fermo restando che la contrattazione dei criteri di ripartizione, tra le diverse modalità di utilizzo previste dal contratto collettivo regionale di lavoro, delle risorse annualmente disponibili sul competente Fondo contrattuale, avviene presso i nuovi enti.

Art. 51.

Disposizioni transitorie per le discipline regolamentari

1. Fino all'adozione dei regolamenti delle province, per l'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate si applicano i regolamenti degli EDR e i regolamenti della regione da essi applicati, in quanto compatibili.

2. Fino all'adozione dei regolamenti delle province, al personale delle province si applicano i regolamenti degli EDR e i regolamenti della regione da essi applicati, in quanto compatibili.

Art. 52.

Procedimenti amministrativi in corso

1. I procedimenti amministrativi di competenza degli EDR in corso alla data del 31 dicembre 2026, diversi da quelli di cui all'articolo 45, comma 1, sono conclusi dalle province.

Art. 53.

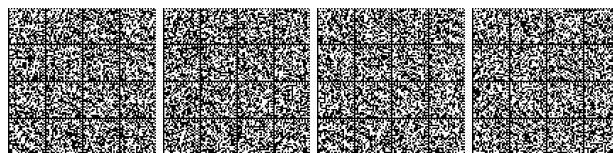
Disposizione transitoria sulla composizione della giunta provinciale

1. Fino al 31 dicembre 2028 la giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia e da tre assessori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 4.

Art. 54.

Disposizioni transitorie in materia di compenso e sorteggio degli organi di revisione delle province

1. Fino alla definizione dei compensi spettanti all'organo di revisione delle province, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 18/2015, i limiti minimi e massimi del compenso base annuo spettante all'organo di revisione nominato dal consiglio provinciale sono quelli riferiti alla fascia demografica dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.



2. Fino all'adeguamento del regolamento di attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 18/2015, per i sorteggi dell'organo di revisione delle province si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della regione n. 093/Pres. del 2022 riferite ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 18/2015, in quanto compatibile.

Art. 55.

Disposizioni transitorie in materia di indennità degli amministratori delle province

1. Nelle more della definizione delle indennità spettanti agli amministratori delle province, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 18/2015, si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo, con riferimento a quanto stabilito per il comune di maggiore dimensione demografica del territorio della provincia.

Art. 56.

Disposizioni transitorie in materia di obblighi di finanza pubblica delle province

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale n. 18/2015 si applicano alle province a decorrere dal 1° gennaio 2031.

Art. 57.

Disposizioni transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali

1. Fino all'adeguamento della disciplina del consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (disciplina del consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), alle sedute del consiglio delle autonomie locali partecipa con diritto di voto il Presidente di ciascuna provincia o un componente della giunta da esso delegato.

2. Fino all'insediamento degli organi elettivi delle province, alle sedute del consiglio delle autonomie locali partecipano, con diritto di parola, i commissari delle province.

TITOLO V

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18/2015, 18/2005, 20/2020 E 17/2022

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 18/2015

Art. 58.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 18/2015

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «Le Province, fino al loro superamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Le Provin-

ce» e le parole: «; l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti» sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 59.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 18/2015

1. I commi 3, 5-bis e 5-ter dell'articolo 8 della legge regionale n. 18/2015 sono abrogati.

Art. 60.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 18/2015

1. All'articolo 14 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: «e delle Unioni territoriali intercomunali» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione concorre al finanziamento dei Comuni e delle Province.»;

c) al comma 2 le parole: «e per le Unioni territoriali intercomunali» sono soppresse;

d) alla lettera a) del comma 6 le parole: «, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni dei comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 26/2014» sono soppresse;

e) il comma 9 è abrogato;

f) al comma 11 le parole: «e delle Unioni territoriali intercomunali» sono soppresse.

Art. 61.

Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 18/2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 18/2015 le parole: «e alle Unioni territoriali intercomunali» sono soppresse.

Art. 62.

Modifica all'articolo 25 della legge regionale n. 18/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 18/2015 dopo la parola: «abitanti,» sono inserite le seguenti: «nelle province,».

Art. 63.

Modifica all'articolo 27-bis della legge regionale n. 18/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 27-bis della legge regionale n. 18/2015 dopo le parole «10.000 abitanti» sono inserite le seguenti «o nelle province».



Art. 64.

*Modifiche all'articolo 38
della legge regionale n. 18/2015*

1. All'articolo 38 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: «le province fino al superamento» sono sostituite dalle seguenti: «le province»;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 65.

*Modifica all'articolo 40
della legge regionale n. 18/2015*

1. Il comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale n. 18/2015 è abrogato.

Art. 66.

*Modifiche all'articolo 41
della legge regionale n. 18/2015*

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) dopo le parole: «superiore a 15.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e dei Consigli delle Province»;
- b) alla lettera f) dopo le parole: «per il Sindaco» sono aggiunte le seguenti: «e per il Presidente della Provincia».

Art. 67.

*Inserimento dell'articolo 42-bis
nella legge regionale n. 18/2015*

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale n. 18/2015 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (*Indennità di fine mandato*). — 1. Ai Sindaci e ai Presidenti delle Province, alla fine di ogni mandato, spetta un'indennità di ammontare complessivo pari a una indennità mensile per ogni anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennità è a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.

2. L'indennità di fine mandato spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore ai trenta mesi.».

Capo II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 18/2005,
N. 20/2020 E N. 17/2022

Art. 68.

*Sostituzione dell'articolo 18
della legge regionale n. 18/2005*

1. L'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Consiglieri provinciali di parità*). — 1. Le Province designano le consigliere o i consiglieri provin-

ciali di parità con le modalità definite dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

2. Le Consigliere e i Consiglieri di parità provinciali devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno triennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

3. La regione, previa designazione delle province, nomina le consigliere o i consiglieri provinciali di parità, dandone comunicazione alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità provinciali, entro sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dal comma 2, la regione nei trenta giorni successivi indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006, di durata non superiore a novanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

5. Il mandato della consigliera o del consigliere provinciale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La consigliera o il consigliere provinciale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del decreto di nomina della nuova consigliera o del nuovo consigliere di parità.

6. Alle consigliere e ai consiglieri provinciali di parità sono riconosciuti un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, e il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

7. Le consigliere e i consiglieri provinciali di parità svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolgono altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo n. 198/2006.

8. La consigliera o il consigliere provinciale di parità ha sede presso la provincia, la quale fornisce il personale e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle funzioni e assume a carico del proprio bilancio la spesa relativa all'indennità di carica, eventuali contribuzioni e rimborsi delle spese di missione.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, il decreto legislativo 198/2006.».

2. Le consigliere e i consiglieri di parità di area vasta in carica al 31 dicembre 2026 rimangono in carica sino alla nomina da parte della regione delle consigliere o dei consiglieri provinciali di parità.



Art. 69.

*Modifica all'articolo 17
della legge regionale n. 20/2020*

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), dopo la parola «Regione,» sono inserite le seguenti: «le Province,».

Art. 70.

*Modifica all'articolo 11
della legge regionale n. 17/2022*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), dopo le parole «dalla Regione Friuli-Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «, dalle Province».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI COMUNI,
DISPOSIZIONI FINALI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Capo I

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI COMUNI

Art. 71.

*Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento,
rimozione, decadenza, sospensione, decesso del sindaco*

1. In materia di mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ai comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 con riferimento ai relativi organi.

2. In materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco, ai comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 con riferimento ai relativi organi.

Art. 72.

*Inosservanza degli obblighi di convocazione
dei consigli comunali*

1. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio comunale si applica l'articolo 21, comma 5.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riferite agli enti locali.

Art. 74.

PIAO integrativo regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2026, ad adottare un PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) integrativo 2026-2028, riferito agli EDR, per le specifiche esigenze derivanti dall'istituzione e dall'avvio delle province.

Art. 75.

*Disposizione per lo svolgimento
delle elezioni provinciali 2027*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2026, ad acquistare i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle elezioni provinciali 2027.

Art. 76.

*Primo monitoraggio dell'assetto generale
delle province*

1. Ferme restando le garanzie previste dallo Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione in relazione all'iniziativa dei comuni per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, decorso un anno dall'elezione degli organi delle province, su proposta del consiglio delle autonomie locali, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca conferenze con gli enti locali degli ambiti provinciali interessati, al fine di monitorare l'assetto generale delle circoscrizioni provinciali e di coordinare l'eventuale riassetto delle stesse anche in relazione all'istituzione di nuove province.

2. La proposta di cui al comma 1 è formulata dal consiglio delle autonomie locali previa consultazione degli enti locali avviata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 12/2015.

3. Sulla base degli elementi emersi nelle conferenze di cui al comma 1, entro sei mesi dallo svolgimento dell'ultima conferenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali presenta alla Giunta regionale uno schema di disegno di legge regionale recante la proposta del nuovo assetto delle circoscrizioni provinciali.

4. Lo schema di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale è trasmesso al consiglio regionale per l'avvio del procedimento volto alla consultazione delle popolazioni interessate.

Art. 77.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 23, 25 e 26 della legge regionale n. 23/1997;

b) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

c) i commi 26, 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge regionale n. 21/2003;



d) la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia);

e) il comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale n. 22/2010;

f) il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale n. 21/2013;

g) gli articoli 44, 45, 46, 47, 49, 50, 50-bis, 51, 53 e 54 della legge regionale n. 18/2015;

h) il comma 63 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2025 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);

i) le lettere c), d), e), f), g) e i) del comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

j) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);

k) gli articoli 37, 39, 47 e il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);

l) il comma 45 dell'articolo 9 e il comma 35 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018);

n) il comma 45 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 46-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016 20/2016);

b) l'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, centrale unica di competenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

c) i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

Art. 78.

Norme transitorie

1. In attuazione della legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-

Venezia Giulia), le elezioni dei Presidenti delle Province e dei consigli provinciali sono indette successivamente al completamento del processo di costituzione delle province quali enti di area vasta, da realizzarsi mediante:

a) l'adozione di almeno sei leggi regionali di settore di individuazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni conferibili alle province, di cui all'articolo 35, comma 5;

b) la disciplina del relativo assetto organizzativo e della dotazione organica e finanziaria degli enti provinciali;

c) il conferimento alle province delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni a esse attribuite.

2. A seguito del completamento degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Presidente della Regione indice le consultazioni elettorali per l'elezione dei Presidenti delle Province e dei consigli provinciali, assicurando lo svolgimento delle stesse nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 79.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 43 e in relazione a quanto previsto dagli articoli 20, 21, 27, 35, comma 1, lettere a) e b), commi 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 14, 36, 39, 40, 45, commi 1, 2, 4, lettere a) e b), e commi 6 e 7, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 67, 68 e 74 è autorizzata la spesa complessiva di 214.347.968 euro, suddivisa in ragione di 107.792.628,31 euro per l'anno 2027 e di 106.555.339,69 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di 46.906.887 euro per l'anno 2027 e di 46.806.887 euro per l'anno 2028 all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 28.680.539,88 euro per l'anno 2027 e di 26.570.000 euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.



4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 1.773.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 21.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 46.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 23.976.530,49 euro per l'anno 2027 e di 24.462.455,54 euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di 6.228.670,94 euro per l'anno 2027 e di 6.715.997,15 euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

10. Per le finalità di cui all'articolo 46, comma 5, è autorizzata la spesa di 260.448 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

12. Per le finalità di cui all'articolo 50, comma 2, in attuazione dell'articolo 28 del Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico non dirigenti sottoscritto in data 7 dicembre 2006, è autorizzata la spesa di 6.979.652,84 euro per l'anno 2027, a valere sulla Mis-

sione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

14. Per le finalità di cui all'articolo 74 è autorizzata la spesa di 741.919,16 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

16. Per le finalità di cui all'articolo 75 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

18. dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

19. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 20.

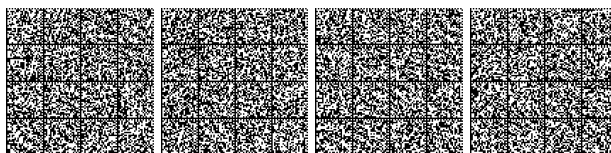
20. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il pro-spetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 14 luglio 2026

FEDRIGA

(Omissis).

26R00216



LEGGE REGIONALE 30 luglio 2026, n. 8.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento n. 22 del 3 agosto 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2025

1. È approvato il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti e così composto:

1) conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria redatto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) quadro generale riassuntivo;

3) verifica degli equilibri di bilancio;

4) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

5) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

6) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

7) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

8) prospetto degli impegni per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;

9) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

10) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

11) prospetto relativo ai costi per missione;

12) prospetto relativo alla politica regionale unitaria;

13) prospetto dei dati SIOPE;

14) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

15) conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2025 e relativa nota integrativa;

16) relazione sulla gestione 2025;

17) rendiconto finanziario consolidato per l'esercizio 2025;

18) rendiconto economico patrimoniale consolidato per l'esercizio 2025.

Art. 2.

Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2025

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2025 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 9.310.938.914,03 euro dei quali riscossi 8.524.717.391,27 euro e rimasti da riscuotere 786.221.522,76 euro.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2025 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 9.395.064.639,81 euro, dei quali pagati 8.309.159.640,24 euro e rimasti da pagare 1.085.904.999,57 euro.

Art. 3.

Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2025

1. I residui attivi dell'esercizio 2024 e precedenti - determinati in complessivi 1.428.791.422,09 euro, dei quali al 31 dicembre 2025 risultano riscossi 721.265.312,36 euro e rimasti da riscuotere 707.526.109,73 euro - tenuto conto delle minori entrate pari a 84.296.759,57 euro, si rideterminano in 623.229.350,16 euro.

2. I residui passivi dell'esercizio 2024 e precedenti - determinati in complessivi 1.655.594.864,93 euro, dei quali al 31 dicembre 2025 risultano pagati 745.699.010,53 euro e rimasti da pagare 909.895.854,40 euro, tenuto conto dei disimpegni pari a 73.086.628,00 euro, si rideterminano in 836.809.226,40 euro.

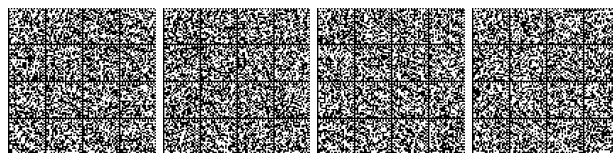
3. I residui attivi al 31 dicembre 2025 sono determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 1.409.450.872,92 euro.

4. I residui passivi al 31 dicembre 2025 sono determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 1.922.714.225,97 euro.

Art. 4.

Fondo pluriennale vincolato

1. Il fondo pluriennale vincolato in entrata al 31 dicembre 2025 ammonta a 3.982.559.887,59 euro, di cui 431.536.718,57 euro di parte corrente, 3.439.859.317,57 euro di parte capitale e 111.163.851,45 euro per incremento di attività finanziarie.



2. Il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2025 ammonta a 4.674.535.132,78 euro, di cui 495.824.839,22 euro di parte corrente, 4.151.643.064,40 euro di parte capitale e 27.067.229,16 euro per incremento di attività finanziarie.

Art. 5.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2025 ammontava a 7.425.522.885,51 euro, le riscossioni nel corso dell'esercizio finanziario 2025 sono state pari a 9.245.982.703,63 euro e i pagamenti sono stati pari a 9.054.858.650,77 euro.

2. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2025 è determinata in 7.616.646.938,37 euro.

Art. 6.

Risultato di amministrazione

1. È accertato in 2.428.848.452,54 euro l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2025.

Art. 7.

*Conto economico e stato patrimoniale
al 31 dicembre 2025*

1. È approvato il risultato economico e la situazione patrimoniale attiva e passiva al 31 dicembre 2025 come meglio specificato nell'allegato prospetto e dettagliato nella relativa nota integrativa.

2. Il risultato economico dell'esercizio è destinato alla voce IV di A) Patrimonio netto del Passivo dello Stato Patrimoniale, denominata «Risultati economici di esercizi precedenti».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

30 luglio 2026

FEDRIGA

(Omissis)

26R00263

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2026, n. 4.

Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 13 Ordinario del 12 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La regione riconosce che la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità della persona se non sono tempestivamente individuate e adeguatamente gestite, arrivando a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 3, 4, 32, 33, 34 e 35 della Costituzione e dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), detta disposizioni in favore di persone con DSA, come definiti dall'art. 3, finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento dei DSA, alla realizzazione di una comunicazione e di una collaborazione attiva tra la regione, le famiglie, gli enti del terzo settore e gli enti locali, i servizi educativi, le istituzioni scolastiche, compresa la scuola dell'infanzia, le istituzioni formative di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), le istituzioni universitarie, sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nonché all'apprendimento scolastico e a un'istruzione adeguata, all'inserimento nel mondo del lavoro e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona.

3. La regione promuove la partecipazione degli enti locali all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.



Art. 2.

Finalità

1. La regione, per assicurare la necessaria tutela e la presa in carico dei bisogni delle persone con DSA, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) favorire la piena integrazione umana, sociale, scolastica e lavorativa e la pari dignità delle persone con DSA;

b) individuare e garantire le condizioni necessarie per la realizzazione delle persone con DSA, nei percorsi scolastici, formativi e universitari di cui all'art. 1, comma 2, favorendo il successo scolastico e formativo, nell'ambito lavorativo e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;

c) assicurare adeguate possibilità di individuazione tempestiva dei fattori di rischio per garantire una diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, mediante utilizzo di indici predittivi così come indicati dalle linee guida adottate in materia di DSA, per favorire interventi didattici di potenziamento delle abilità e un'efficace riabilitazione;

d) assicurare una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell'età evolutiva;

e) ottenere una certificazione tempestiva, completa e corretta nell'ambito di una fattiva collaborazione tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, in conformità alle indicazioni della *Consensus Conference* e alle linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale linee guida dell'Istituto superiore di sanità;

f) promuovere percorsi riabilitativi, psico-educativi e pedagogico-didattici idonei a favorire l'apprendimento, agevolando l'integrazione e le pari opportunità nel rispetto della dignità della persona;

g) sensibilizzare e formare rispetto alle caratteristiche dei DSA il personale docente e non docente, gli operatori sociosanitari, le famiglie, anche mediante puntuali aggiornamenti;

h) sensibilizzare i pediatri di libera scelta a individuare tempestivamente le caratteristiche indicanti un potenziale DSA;

i) promuovere specifiche iniziative volte a prevenire forme di discriminazione e a favorire l'inclusione;

j) sostenere e promuovere l'uso di tecniche innovative e strumenti digitali che favoriscano l'apprendimento e facilitino l'integrazione sociale e lavorativa delle persone con DSA;

k) promuovere la realizzazione di una rete finalizzata al potenziamento di un dialogo tra famiglie, istituzioni scolastiche e formative di cui all'art. 1, comma 2, e servizi per rendere efficaci gli interventi sui minori e diffondere una cultura inclusiva dentro e fuori la scuola.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) disturbi specifici di apprendimento (DSA), la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia; disturbi che possono sussistere separatamente o insieme e si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana;

b) dislessia, disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nell'abilità di decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;

c) disgrafia, disturbo specifico di scrittura che si manifesta con una difficoltà nella realizzazione grafica;

d) disortografia, disturbo specifico di scrittura che si manifesta con una difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;

e) discalculia, disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri;

f) *Consensus Conference*, le Raccomandazioni per la Pratica Clinica 2007 (CC-RPC-2007) e le successive integrazioni e aggiornamenti, e la *Consensus Conference* sui DSA (CC-ISS2011) a cura dell'Istituto superiore di sanità e successivi aggiornamenti;

g) linee guida, le linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale linee guida dell'Istituto superiore di sanità.

2. Nell'interpretazione delle definizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 4.

Interventi e misure

1. La regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, promuove e sostiene, anche mediante la concessione di contributi:

a) interventi formativi nei percorsi di cui all'art. 1, comma 2;

b) interventi formativi nelle strutture sanitarie;

c) misure e interventi finalizzati alla diagnosi tempestiva, alla riabilitazione e alla certificazione;

d) misure e interventi finalizzati alla presa in carico riabilitativa e di potenziamento delle abilità;

e) l'avvio di progetti multicentrici finalizzati alla definizione di buone pratiche nel processo diagnostico e di presa in carico dei DSA;

f) iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

g) misure educative e didattiche di supporto, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie;

h) misure finalizzate a favorire il percorso universitario;

i) misure per il reclutamento del personale;



j) misure per migliorare l'erogazione dei servizi di tutoraggio e di apprendimento di metodi di studio.

Art. 5.

Interventi nei percorsi scolastici, di istruzione e formazione, universitari

1. La regione promuove e sostiene interventi formativi in materia di DSA rivolti al personale docente e non docente e ai dirigenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, delle istituzioni formative di cui all'art. 7 della legge regionale n. 5/2015, nonché delle università.

2. La formazione di cui al comma 1 è, in particolare, diretta a:

a) approfondire la conoscenza delle caratteristiche dei DSA e favorire la loro precoce individuazione;

b) acquisire le strategie didattiche adeguate alle persone con DSA, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca, di associazioni, agenzie e istituzioni educative;

c) far conoscere e utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative;

d) far adottare percorsi educativi e didattici personalizzati anche mediante misure dispensative e strumenti compensativi nel corso del ciclo di studi;

e) promuovere l'adozione di libri di testo con schede per la didattica inclusiva;

f) favorire la presenza nei percorsi di istruzione e formazione e negli studi universitari di un docente esperto con compiti di referente, come previsto nelle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669 e successive modifiche.

3. La regione promuove la realizzazione di un tavolo permanente di raccordo tra il Ministero competente, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché gli istituti e le istituzioni universitarie di cui all'art. 1, comma 2, al fine di veicolare le informazioni, le buone prassi e rendere omogenei i percorsi scolastici e formativi.

Art. 6.

Interventi formativi nelle strutture sanitarie

1. La regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse a legislazione vigente, a individuare specifici interventi formativi secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Gli specifici interventi formativi di cui al comma 1 rivolti agli operatori sanitari sono, in particolare, finalizzati a:

a) fornire conoscenze aggiornate sulle diverse strategie di apprendimento e sui disturbi specifici e aspecifici dell'apprendimento;

b) acquisire competenze per la rilevazione degli esiti dei protocolli di *screening*, in collaborazione con le istituzioni di cui all'art. 1, comma 2;

c) diagnosticare e certificare le situazioni di DSA in conformità alle indicazioni della *Consensus Conference* e alle linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale linee guida dell'Istituto superiore di sanità;

d) saper individuare gli interventi riabilitativi più appropriati secondo le indicazioni della *Consensus Conference* e le linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale linee guida dell'Istituto superiore di sanità;

e) sviluppare competenze per fornire consulenza ai docenti e alle famiglie in merito alle diverse strategie di apprendimento e in particolare ai disturbi specifici e aspecifici;

f) potenziare le competenze delle figure professionali preposte alla diagnosi sulla valutazione del profilo di funzionamento o qualificazione, per impostare un corretto progetto di intervento;

g) potenziare le competenze delle figure professionali preposte alla presa in carico riabilitativa per implementare un corretto progetto di intervento.

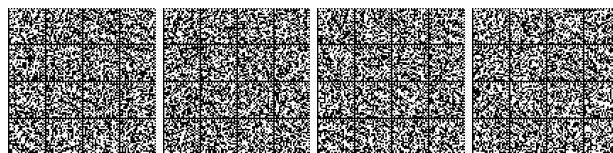
Art. 7.

Misure e interventi per la diagnosi e la certificazione

1. La regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari e sociosanitari alle caratteristiche dei DSA, dotando i servizi per l'infanzia e adolescenza di strumenti diagnostici e riabilitativi appropriati e di operatori specializzati in materia, anche al fine di assicurare l'attivazione tempestiva dell'*iter* diagnostico per i DSA.

2. La diagnosi e la certificazione dei DSA sono effettuate nell'ambito delle prestazioni assicurate dal servizio sanitario regionale da un'*équipe* multiprofessionale che effettua il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in conformità alle indicazioni della *Consensus Conference*, alle linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale linee guida dell'Istituto superiore di sanità e in coerenza con le Linee guida per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) adottate dalla Regione Lazio. Il percorso diagnostico e di certificazione per gli alunni e gli studenti è attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 170/2010.

3. Ferma restando la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal servizio sanitario regionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento



dell'iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione è fatto salvo il diritto di rivolgersi a ulteriori soggetti privati, individuati con deliberazione della Giunta regionale, che possono rilasciare la certificazione, con oneri a carico dell'assistito, ai sensi e nel rispetto dell'Accordo 25 luglio 2012, n. 140 tra Governo, regioni e province autonome su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)».

4. La regione individua in ogni azienda sanitaria locale, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, e con le risorse disponibili a legislazione vigente, una o più équipe multiprofessionali per la formulazione delle diagnosi e l'erogazione di eventuali trattamenti.

5. La regione assicura, inoltre, ogni misura necessaria per la diagnosi e la certificazione dei DSA nell'età adulta anche promuovendo l'individuazione, presso le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, di unità funzionali multidisciplinari integrate. È fatto salvo il diritto di rivolgersi agli ulteriori soggetti privati di cui al comma 3.

6. Sono valide, ai fini previsti dalla presente legge, anche le certificazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente da strutture di altre regioni.

7. L'elenco delle strutture pubbliche e accreditate dal servizio sanitario regionale che rilasciano la certificazione diagnostica dei DSA, nonché degli ulteriori soggetti di cui al comma 3 è pubblicato sul sito istituzionale della regione.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera a). Fino a tale data si applica la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2020, n. 32 (Approvazione schema di protocollo d'intesa tra regione e Ufficio scolastico regionale - MIUR del Lazio per la definizione del percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, di diagnosi e di certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), in ambito scolastico e clinico, del modello di certificazione sanitaria per i DSA. Approvazione linee guida per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)).

Art. 8.

Giornata regionale sui DSA. Iniziative di informazione e sensibilizzazione

1. La regione istituisce l'8 ottobre di ogni anno la Giornata regionale sui DSA, con la partecipazione e la collaborazione del servizio sanitario regionale, degli enti locali, delle università, dell'associazionismo, degli organismi operanti nel settore e, previa intesa, dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, per promuovere e realizzare, anche attraverso l'attivazione di servizi informativi e di supporto, iniziative di informazione e sensibilizzazione riguardanti i DSA, rivolte alla popolazione e, in particolare, alle famiglie, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, alle università, alle istituzioni formative di cui all'art. 7 della legge regionale n. 5/2015, agli operatori sanitari e sociali.

2. La regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, sostiene gli enti locali che partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 9.

Misure educative e didattiche di supporto

1. La regione, in conformità all'art. 5 della legge n. 170/2010, promuove e sostiene il diritto degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA, nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari, di fruire di appositi strumenti compensativi e misure dispensative di flessibilità scolastica, al fine di accedere a un percorso scolastico in grado di valorizzare tutte le potenzialità dell'alunno e dello studente.

2. La regione favorisce e sostiene, in particolare, anche con la concessione di contributi di cui all'art. 10 e in raccordo con i servizi territoriali per la tutela della salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) delle aziende sanitarie locali:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme flessibili di attività scolastiche, che tengono conto delle caratteristiche peculiari dell'alunno e dello studente;

b) l'applicazione di misure dispensative atte a dispensare dalla lettura ad alta voce e dalla scrittura sotto dettatura, a programmare tempi più lunghi per le prove scritte e a valutare le prove scritte e orali in modo da consentire la dimostrazione delle competenze con modalità adatte al tipo di disturbo che l'alunno e lo studente presenta;

c) l'applicazione di misure che dispensano l'alunno e lo studente con DSA da prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

d) l'uso di strumenti compensativi che hanno potenzialità abilitative e il vantaggio di compensare la funzione deficitaria, nonché di favorire l'autonomia delle persone con DSA, quali la calcolatrice, il registratore, il computer con programmi di video-scrittura, il correttore ortografico, la sintesi vocale, la tavola pitagorica, i formulari, le mappe e tutti gli altri strumenti che si ritengono idonei al medesimo scopo;

e) la presenza di un referente scolastico per i DSA;

f) l'utilizzo a scuola e a casa dei predetti strumenti compensativi e misure dispensative.

3. La regione promuove un'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio al fine di incentivare e monitorare l'uso degli strumenti e l'applicazione delle misure di cui al comma 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Art. 10.

Contributi

1. La regione, nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 5 e 8, concede contributi per progetti a supporto e a sostegno del percorso scolastico, universitario, formativo ed extrascolastico degli alunni e degli studenti con DSA, proposti dalle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione nonché dagli Istituti e dalle istituzioni universitarie di cui all'art. 1, comma 2, dagli enti locali, da enti pubblici e privati, associazioni, operanti in ambito regionale sui DSA.



2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 170/2010, la regione, in relazione alle misure di cui all'art. 9, concede contributi alle famiglie con figli con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.

3. La regione riconosce alle famiglie con persone con DSA specifici contributi per il rilascio della certificazione da parte dei soggetti privati di cui all'art. 7, comma 3, e per la riabilitazione e il sostegno psicologico qualora, pur avendone i requisiti, non riescano ad accedere alle strutture del servizio sanitario regionale.

4. La soglia massima di ISEE per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo è stabilita in euro 35.0000,00.

Art. 11.

Misure per il reclutamento del personale

1. I bandi e gli avvisi di selezione per il reclutamento del personale da parte della regione, dei suoi organismi, enti strumentali e società controllate assicurano alle persone con DSA la possibilità di usufruire di prove sostitutive, strumenti compensativi nonché di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, in applicazione di quanto previsto dalla normativa statale e secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Art. 12.

Programma triennale per i DSA

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consultative competenti in materia di sanità e servizi sociali, istruzione, formazione e lavoro, previo parere del Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA di cui all'art. 13, con deliberazione approva ogni tre anni e aggiorna annualmente il programma triennale per i DSA.

2. Il programma triennale per i DSA, in relazione agli interventi di cui all'art. 4, definisce, per ciascuna annualità, in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire e le priorità nell'ambito delle tipologie degli interventi;

b) gli specifici interventi da realizzare, l'ammontare delle risorse e la ripartizione delle stesse in relazione ai singoli interventi;

c) le condizioni e i criteri generali di ammissione e selezione dei progetti di cui all'art. 10, nonché le modalità per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli stessi;

d) i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 sono presentate ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche.

Art. 13.

Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone coinvolte o esperte in materia di DSA, è istituito il Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA, di seguito denominato Comitato tecnico scientifico, quale organismo di consultazione in relazione alle politiche regionali in favore delle persone con DSA.

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della regione ed è composto da:

a) un dirigente o suo delegato, designato dal direttore regionale competente in materia di salute;

b) il direttore o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di formazione e istruzione;

c) un dirigente, o suo delegato, designato dal direttore regionale competente in materia di lavoro;

d) il direttore, o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di servizi sociali;

e) un rappresentante di ogni azienda sanitaria locale competente in materia di DSA sia dell'età evolutiva che dell'età adulta;

f) un pediatra di libera scelta, designato dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Lazio;

g) un rappresentante dei servizi territoriali per la tutela della salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) delle aziende sanitarie locali;

h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza;

i) un rappresentante delle università, designato dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL) - Comitato regionale università;

j) un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia (AID) - Categoria genitori - designato dal coordinamento regionale;

k) un rappresentante per ciascuna delle associazioni delle persone con diagnosi di DSA maggiormente rappresentative a livello regionale;

l) un neuropsichiatra infantile esperto in DSA, designato dalla Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;

m) un rappresentante dell'Ordine degli psicologi del Lazio esperto in DSA;

n) un logopedista riconosciuto ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista), iscritto e designato dall'Ordine provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo dei logopedisti - ed esperto in DSA;

o) un terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva riconosciuto ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56 (Regolamento concernente la individuazione della figura del relativo profilo professionale del terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva), iscritto e designato dall'Ordine provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle pro-



fessioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - ed esperto in DSA;

p) un educatore professionale, iscritto e designato dall'Ordine provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo degli educatori professionali - ed esperto in DSA;

q) un ortottista e assistente di oftalmologia, iscritto e designato dall'Ordine provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia - ed esperto in DSA;

r) un tecnico della riabilitazione psichiatrica, iscritto e designato dall'Ordine provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica - ed esperto in DSA;

s) un terapeuta occupazionale, iscritto e designato dall'Ordine provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo dei terapisti occupazionali - ed esperto in DSA.

3. I componenti del Comitato tecnico scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo.

4. Al fine della costituzione del Comitato tecnico scientifico, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte della regione. Decorso tale termine, il Comitato tecnico scientifico è costituito sulla base delle designazioni pervenute da almeno la metà più uno dei componenti delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con deliberazione, le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico. La partecipazione al Comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute.

6. Il Comitato tecnico scientifico, organo consultivo della regione per gli interventi di cui all'art. 4, svolge, in particolare i seguenti compiti:

a) fornire consulenze sui piani formativi del personale scolastico e universitario, dirigente e docente, degli operatori della formazione professionale e degli operatori sociali e sanitari sulle caratteristiche degli alunni con DSA;

b) proporre campagne di sensibilizzazione, programmate annualmente sui DSA e indirizzate alle famiglie, alle istituzioni sanitarie, alla scuola e alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del mondo del lavoro;

c) proporre attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA, documentare e diffondere buone prassi di intervento e iniziative, proporre iniziative e attività volte a ridurre il disagio delle persone con DSA;

d) proporre modalità di erogazione dei servizi alle famiglie, tenendo conto delle necessità di conciliare i tempi delle famiglie con quelli della scuola e delle strutture sanitarie;

e) proporre gli interventi, monitorarne e valutarne l'attuazione;

f) proporre le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e i risultati conseguiti.

7. Il Comitato tecnico scientifico trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta agli Assessori regionali competenti in materia, i quali provvedono al successivo inoltro alle commissioni consiliari competenti.

8. Una rappresentanza del Comitato tecnico scientifico espone annualmente alle commissioni consiliari competenti la relazione sull'attività svolta.

9. La regione mette a disposizione del Comitato tecnico scientifico i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

Art. 14.

Disposizione finale

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, adegua ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e dei relativi atti attuativi, gli atti amministrativi adottati in materia e, in particolare:

a) le linee guida regionali per la diagnosi e la certificazione dei DSA;

b) i requisiti degli ulteriori soggetti privati di cui all'art. 7, comma 3, nonché le modalità per verificare il mantenimento nel tempo dei medesimi requisiti.

Art. 15.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con riferimento ai contributi previsti ai sensi dell'art. 10, si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 «Servizi ausiliari all'istruzione» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo regionale in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)», con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l'anno 2026 ed euro 1000.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, nel bilancio regionale 2026-2028, a



valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 e all'art. 7, commi 2 e 4, si provvede, senza oneri carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 «Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

26R00225

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2026, n. 5.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. procedura speciale per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze delle commissioni tributarie, da sentenze della corte di giustizia tributaria e da cartelle esattoriali. Sostegno alla manifestazione «Il Cinema in Piazza 2026».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 Ordinario del 3 marzo 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 2.659.380,16, elencati nella tabella A), allegata alla presente legge.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione dell'art. 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il pagamento dei debiti fuori bilancio previsto dal medesimo art. 1, per complessivi euro 2.659.380,16, è stato già effettuato a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», rispettivamente, per euro 2.093.161,98, nell'annualità 2024 e per euro 566.218,18, nell'annualità 2025.

Art. 3.

Sostegno regionale alla manifestazione cinematografica «Il Cinema in Piazza 2026»

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura cinematografica e valorizzarne il relativo patrimonio, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e successive modifiche, sostiene l'organizzazione della manifestazione cinematografica «Il Cinema in Piazza 2026».

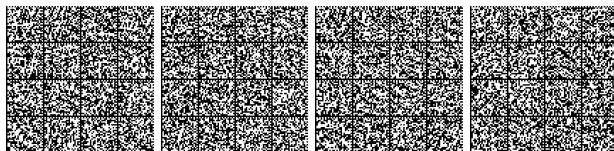
2. Per le finalità di cui al comma 1, è concesso un contributo straordinario pari a euro 300.000,00, per l'anno 2026, in favore della Fondazione «Piccolo America», alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte della Fondazione beneficiaria di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo straordinario alla Fondazione «Piccolo America» per l'organizzazione della manifestazione «Il Cinema in Piazza 2026»», con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa all'art. 7 della legge regionale n. 5/2020, concernente il funzionamento e le attività della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, di cui al medesimo programma 02 della missione 05, titolo 1.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

26R00226

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2026, n. 4.

Istituzione dell'Onorificenza «Filomena Delli Castelli» in memoria di tutte le donne abruzzesi che si sono particolarmente distinte nella storia della Regione Abruzzo e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 9 del 4 marzo 2026)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 4

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 36/3 del 17 febbraio 2026;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 3 marzo 2026 n. 4

Istituzione dell'Onorificenza «Filomena Delli Castelli» in memoria di tutte le donne abruzzesi che si sono particolarmente distinte nella storia della Regione Abruzzo e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Istituzione dell'Onorificenza «Filomena Delli Castelli» in memoria di tutte le donne abruzzesi che si sono particolarmente distinte nella storia della Regione Abruzzo e ulteriori disposizioni.

Capo I

ISTITUZIONE DELL'ONORIFICENZA «FILOMENA DELLI CASTELLI» IN MEMORIA DI TUTTE LE DONNE ABRUZZESI CHE SI SONO PARTICOLARMENTE DISTINTE NELLA STORIA DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 1.

*Istituzione dell'Onorificenza
«Filomena Delli Castelli»*

1. La Regione Abruzzo istituisce l'Onorificenza «Filomena Delli Castelli», da conferire annualmente a donne che, con la loro attività e il loro impegno, si siano distinte nei campi culturale, scientifico, sociale, economico, sportivo o istituzionale, contribuendo alla crescita, al progresso e all'immagine positiva della Regione Abruzzo in Italia e nel mondo.

Art. 2.

Finalità

1. L'Onorificenza è finalizzata a:

- a) valorizzare il talento e le eccellenze femminili abruzzesi nei diversi ambiti della vita pubblica e privata;
- b) promuovere la parità di genere e le pari opportunità, incoraggiando la partecipazione attiva delle donne alla vita sociale, economica e culturale della Regione;
- c) diffondere esempi virtuosi di cittadinanza attiva, impegno civile e testimonianza etica;
- d) onorare la memoria di Filomena Delli Castelli, prima donna sindaco d'Abruzzo e membro dell'Assemblea Costituente, figura simbolo dell'impegno politico, civile e culturale delle donne abruzzesi.

Art. 3.

Modalità di conferimento

1. L'Onorificenza è conferita annualmente dalla Presidenza del Consiglio regionale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo.

2. Le modalità di presentazione delle candidature, i criteri di selezione e le categorie di merito sono stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei principi di trasparenza e valorizzazione del merito.

Art. 4.

Cerimonia di consegna

1. L'Onorificenza è assegnata nel corso di una cerimonia pubblica organizzata dal Consiglio regionale, in una data individuata annualmente dalla Presidenza del Consiglio regionale, al fine di garantirne la massima partecipazione e visibilità.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. L'attuazione del presente capo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le attività previste sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso le strutture competenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.



Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 46/2019

1. Al comma 3 dell'art. 6, rubricato «Regolamento di organizzazione e personale dell'Agenzia», della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), dopo le parole: «in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando, distacco» sono inserite le parole: «, scavalco di eccedenza», e dopo le parole: «i rispettivi ordinamenti.» sono inserite le seguenti: «L'Agenzia può avvalersi di personale delle società a controllo pubblico nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'art. 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).».

Art. 7.

Modifiche all'art. 34 della l.r. 9/2022

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) le parole «Ai sensi dell'art. 12, comma 1-sexies, del decreto legislativo 79/1999,» e le parole «e comunque non oltre il termine stabilito dal medesimo art. 12, comma 1-sexies,» sono soppresse.

Art. 8.

Modifica all'art. 58 della l.r. 58/2023

1. Il comma 4 dell'art. 58 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul Governo del territorio) è sostituito dal seguente:

«4. Gli edifici esistenti sparsi ed isolati che insistono sul territorio rurale possono essere oggetto degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e delle premialità di cui alle vigenti leggi nazionali. Il trasferimento volumetrico è ammesso nei limiti previsti dal titolo II, capo I. Sui predetti edifici i soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'art. 59, comma 1, possono attivare le procedure di accertamento di conformità disciplinate esclusivamente dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.».

Art. 9.

Deroga alle previsioni di cui all'art. 3, lettera f) della l.r. 11/2007 in materia di servizi automobilistici commerciali. Modifica all'art. 26 della l.r. 4/2024

1. Al comma 7 dell'art. 26 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità 2024), le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

Art. 10.

Modifica all'art. 2-quinquies della l.r. 9/2024

1. Al comma 2 dell'art. 2-quinquies, rubricato «Potenziamento del Dipartimento Sanità», della legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023), dopo le parole: «proveniente dalle ASL regionali,» sono inserite le seguenti: «anche mediante interscambio,».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 2/2026

1. L'art. 13 della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2026), è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Impiego risorse derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica ex art. 1, commi 784 e ss., legge 207/2024*). — 1. In virtù della riduzione del contributo alla finanza pubblica disposto, a beneficio delle Regioni a Statuto ordinario, ex art. 1, comma 635, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per l'esercizio 2026, le risorse rese in tal modo disponibili in capo alla Regione Abruzzo per l'importo di euro 2.998.000,00 sono finalizzate ai seguenti interventi:

- a) Contributo straordinario al Teatro Marrucino ex l.r. 40/2001 euro 487.000,00;
- b) Contributo Straordinario Premio Ignazio Silone euro 100.000,00;
- c) Contributo Straordinario Istituto Nazionale Tostiano euro 30.000,00;
- d) Contributo Straordinario Premio Internazionale Sabina Santilli euro 25.000,00;
- e) Contributo Straordinario CONI Abruzzo per Italian Silver Games euro 150.000,00;
- f) Integrazione dotazioni interventi in materia di Piano Neve euro 100.000,00;
- g) Contributo Straordinario Centro Diurno Disabili Alanno euro 60.000,00;
- h) Integrazione dotazioni interventi in materia di TPL euro 730.000,00;
- i) Interventi promozione brand Abruzzo euro 400.000,00;
- j) Partecipazione Festival Montagna Bruxelles 2026 euro 30.000,00;
- k) Interventi a favore dei nuclei familiari con pazienti Oncologici euro 200.000,00;
- l) Contributo Straordinario Komen Italia per manifestazioni sportive di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione 2026 euro 50.000,00;
- m) Rifinanziamento l.r. 10/2018 euro 336.000,00;
- n) Finanziamento del Premio Città di Penne euro 20.000,00;
- o) Rifinanziamento l.r. 24/2022 art. 12 euro 50.000,00;
- p) Contributo straordinario per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 26, comma 15 della l.r. 4/2024 euro 40.000,00;
- q) Rifinanziamento l.r. 34/2025 - Premio Benedetto Croce euro 20.000,00;
- r) Rifinanziamento l.r. 5/2021 art. 7 euro 100.000,00;
- s) Contributo straordinario Salone del Libro 2026 partecipazione Regione Abruzzo euro 70.000,00.

2. Qualora ne sussistano i presupposti, le misure di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

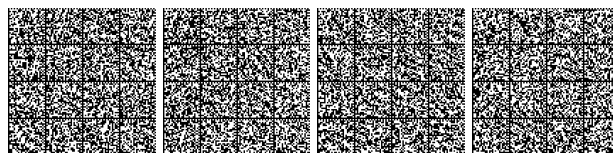
2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 sono apportate le variazioni, per sola competenza per l'esercizio 2026, di cui all'allegato 1 - «Variazione di Bilancio».

Art. 12.

Modifiche alla l.r. 3/2026

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028), le parole: «euro 150.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 150.265.030,00».

2. Per effetto delle disposizioni del comma 1, i prospetti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 3/2026, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.



Art. 13.

*Riconoscimento dei contributi ex art. 49 della l.r. 62/1983
a titolo di conguagli a saldo per annualità pregresse*

1. Il Dipartimento Infrastrutture-Trasporti della Giunta regionale è autorizzato alla corresponsione in favore della Società Autoservizi Cerebella a r.l., nel limite massimo di euro 1.500.000,00, dei conguagli contributivi dovuti per gli esercizi di servizio dal 2004 al 2012, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 49 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali), previa quantificazione e accertamento delle somme secondo la metodologia di calcolo e il costo standard previsti dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 247/2017 e n. 980/2018 e nel rispetto del Regolamento (CE) 1370/2007 relativo alle compensazioni dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

2. La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 è garantita dalle economie rinvenienti, nell'esercizio 2026, sui trasferimenti statali di cui al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ex art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) (gruppo vincolato n. 669).

Art. 14.

*Istituzione Fondo per il finanziamento di interventi
a salvaguardia degli equilibri di bilancio*

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito delle manovre di copertura del potenziale disavanzo del Servizio Sanitario Regionale, da attuare ai sensi di legge, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della spesa, è istituito apposito fondo denominato «Fondo per il finanziamento di interventi a salvaguardia degli equilibri di bilancio», con dotazione di euro 15.000.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'art. 32 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 30 (Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni), per il corrispondente ammontare di euro 15.000.000,00.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza, per l'importo complessivo di euro 15.000.000,00:

a) in aumento parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato «Fondo per il finanziamento di interventi a salvaguardia degli equilibri di bilancio», per euro 15.000.000,00;

b) in aumento parte Entrata: mediante applicazione della corrispondente quota accantonata del risultato di amministrazione, per l'importo di euro 15.000.000,00.

Art. 15.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è riconosciuto il debito fuori bilancio per l'importo di euro 800.000,00 a fronte delle attività aggiuntive svolte da FIRA S.p.a. nell'esercizio 2024 a beneficio del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, ora Dipartimento Lavoro e Attività Produttive.

2. Agli oneri connessi al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, quantificati in euro 800.000,00, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse appositamente accantonate di cui all'Allegato a/1 - altri accantonamenti, Spese per debiti fuori bilancio arretrati - del Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, da allocare nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1.

3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 0, Tipologia 000, Categoria 01, capitolo 10/3 (Avanzo di Amministrazione accantonato), per euro 800.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, per euro 800.000,00, capitolo di nuova istituzione denominato «Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di FIRA S.p.a. per attività aggiuntive relativamente all'esercizio 2024».

4. È abrogato l'art. 14 della legge regionale 28 novembre 2025, n. 34 (Adesione al Premio nazionale di cultura Benedetto Croce e ulteriori disposizioni) e resta abrogato l'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2025, n. 7 (Partecipazione all'Associazione «European Chemical Regions Network» ed ulteriori disposizioni).

Art. 16.

*Reintegro dotazioni contributi per danni causati
dalla fauna selvatica*

1. Al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il biennio 2026-2027 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2026 in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11452/2, denominato «Spese per coperture assicurative», per euro 900.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 900.000,00;

b) esercizio 2027 in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11452/2, denominato «Spese per coperture assicurative», per euro 300.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 300.000,00.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 36/3 del 17 febbraio 2026, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

26R00106

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2026, n. 5.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale e ulteriori disposizioni.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo – Ordinario n. 15 del 15 aprile 2026)*

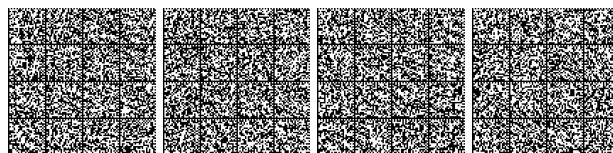
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 5

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 37/1 del 24 marzo 2026;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 8 aprile 2026 n. 5

Disposizioni in materia di agricoltura sociale e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e in armonia con l'articolo 7 dello Statuto, promuove l'agricoltura sociale, sostenendo la multifunzionalità delle imprese agricole quale strumento per creare nuove opportunità occupazionali e reddituali e per sviluppare interventi educativi, servizi socio-sanitari e socio-lavorativi in favore delle comunità locali.

2. La Regione promuove il potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del *welfare* regionale anche attraverso l'attuazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) «agricoltura sociale»: l'insieme di attività previste dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 141/2015 esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile nonché dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141/2015;

b) «fattoria sociale»: l'impresa agricola e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 della legge n. 141/2015, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritte all'Elenco regionale di cui all'articolo 4. Resta ferma la disciplina delle fattorie didattiche e degli agrisiloi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agrisilo e agritata).

Art. 3.

Svolgimento dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 141/2015, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili in base alla normativa vigente a ciascuno dei soggetti di cui alle lettere da a) a d), le attività di agricoltura sociale possono essere svolte dall'imprenditore agricolo in accordo:

a) con le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991;

b) con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera e), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

c) con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

d) con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. Ove previsto dalle specifiche normative di settore, le attività di agricoltura sociale sono svolte in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

3. Sono considerate attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c. le attività indicate all'articolo 2, comma 3, della legge n. 141/2015.

4. La fattoria sociale può svolgere, anche contemporaneamente, una o più delle attività di agricoltura sociale a condizione che soddisfi i requisiti di cui al presente capo ed alle disposizioni attuative dello stesso.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale, la fattoria sociale, ove previsto dalla normativa di settore, si avvale, anche mediante il ricorso a forme di collaborazione o convenzioni, delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso delle competenze ivi previste.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale), i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale e, in particolare, le modalità di svolgimento della stessa, le procedure amministrative e di controllo applicabili, il periodo di eventuale sospensione volontaria dell'attività, le attività esercitabili nelle fattorie sociali con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 141/2015 e la modulistica.

Art. 4.

Elenco regionale delle fattorie sociali e reti

1. Al fine di consentire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale e dei servizi connessi e di rendere pubblici i nominativi degli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale è istituito, presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, l'Elenco regionale delle fattorie sociali, pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione.

2. L'Elenco regionale delle fattorie sociali favorisce, altresì, la conoscenza delle attività delle fattorie sociali in Abruzzo e la promozione dei servizi da esse offerti.

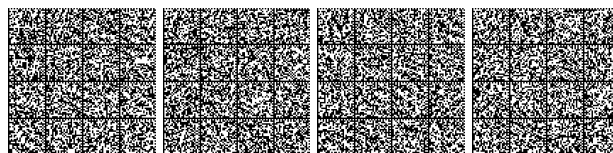
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 3, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i requisiti soggettivi e aziendali, le competenze professionali e formative, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 ed i successivi controlli.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle normative di settore con riferimento a specifiche professionalità in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, didattico ed educativo, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco è richiesto in capo all'imprenditore agricolo o ad un suo collaboratore ai sensi dell'articolo 230-bis c.c. o ad un dipendente a tempo indeterminato o, in caso di società, in capo ad un socio o al legale rappresentante o ad un dipendente a tempo indeterminato, alternativamente:

a) il possesso, al momento della richiesta di iscrizione, di adeguate competenze derivanti da esperienza almeno biennale in materia, come definite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 6;

b) il possesso di un attestato di frequenza ad un corso per operatori di fattoria sociale con verifica finale di apprendimento.

5. I corsi di formazione e di aggiornamento sono erogati dagli enti accreditati dalla Regione Abruzzo, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con la deliberazione di cui al comma 3.



6. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Elenco di cui al comma 1.

7. I controlli sulla verifica della sussistenza dei requisiti idonei al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali sono svolti dal Dipartimento Agricoltura.

8. Alle fattorie sociali che risultano iscritte all'Elenco regionale è attribuita anche la qualifica di operatori di agricoltura sociale.

9. Le fattorie sociali riconosciute e i rispettivi organismi associativi e di rappresentanza possono costituire reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento a supporto dei soggetti appartenenti alle reti medesime; possono altresì promuovere azioni volte a facilitare la conoscenza dei servizi offerti, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Art. 5.

Immobili per l'esercizio dell'agricoltura sociale

1. L'attività di agricoltura sociale è esercitata impiegando beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale e utilizzando gli edifici a destinazione abitativa, le strutture, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, anche ubicati all'esterno delle strutture aziendali, purché nella disponibilità dell'imprenditore agricolo.

2. Gli immobili destinati dall'imprenditore agricolo all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità, se utilizzati per l'attività agricola connessa.

3. Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

4. Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia edilizia e degli strumenti urbanistici vigenti, nonché nel rispetto della normativa in materia di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche.

5. L'esercizio delle attività di agricoltura sociale non comporta il cambio di destinazione d'uso dei locali rurali e dei manufatti aziendali impiegati presenti sul fondo agricolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del d.m. 12550/2018.

6. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 6 definisce le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività di cui all'articolo 2135 c.c., mediante l'utilizzo dei medesimi immobili.

Art. 6.

Segnalazione certificata di inizio attività

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, le fattorie sociali iscritte all'Elenco presentano al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative attività la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Alla SCIA di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti dell'imprenditore, dei locali e degli spazi destinati alla attività di agricoltura sociale ai sensi della normativa vigente, sono allegati i documenti previsti nelle disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 6.

3. I servizi e le attività sociali e socio-sanitarie eventualmente presenti nelle fattorie sociali sono soggetti alle norme ed alle autorizzazioni previste per lo specifico settore di riferimento tenuto conto delle specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche del patrimonio edilizio rurale esistente, nonché del contesto dell'agricoltura sociale.

Art. 7.

Somministrazione di pasti e bevande

1. La somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari della predetta attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

2. I pasti somministrati, nell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale dalle imprese agrituristiche iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4, non sono computati ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo).

3. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle vigenti disposizioni nazionali ed europee.

Art. 8.

Logo distintivo delle fattorie sociali

1. Le fattorie sociali iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 4 si avvalgono di un logo distintivo, recante la dicitura «Fattoria sociale - Regione Abruzzo».

2. Il logo distintivo è approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3 che ne definisce i limiti e le modalità di utilizzo ed è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale.

3. L'utilizzo del logo è condizionato al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4.

Art. 9.

Funzioni della Regione

1. La Regione:

a) promuove in tutto il territorio regionale la conoscenza e lo sviluppo dell'agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi offerti nei rispettivi ambiti, attraverso azioni di informazione, animazione e comunicazione rivolte ai cittadini, nonché attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;

b) garantisce il raccordo tra le politiche socio-sanitarie e quelle in materia di agricoltura, anche mediante la definizione di processi formativi per gli operatori socio-sanitari e la divulgazione di informazioni per favorire la conoscenza dei servizi erogati;

c) cura la predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, definisce le procedure amministrative semplificate e i percorsi formativi legalmente riconosciuti, predispone accordi o contratti tipo tra le fattorie sociali e le amministrazioni pubbliche competenti, a vario titolo, in materia di gestione delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2;

d) favorisce la costituzione di organizzazioni di produttori tra gli operatori dell'agricoltura sociale, di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 e con la legislazione di riferimento;

e) si adopera affinché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti, mettano a disposizione delle fattorie sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

Art. 10.

Misure regionali di sostegno

1. Al fine di sostenere le attività di agricoltura sociale la Regione può attivare misure dirette o indirette, quali:

a) interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell'ambito delle fattorie sociali;

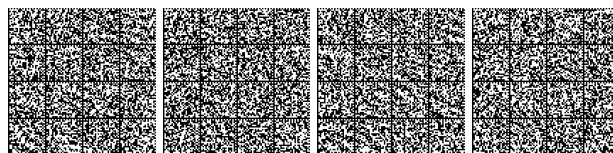
b) azioni di informazione, animazione e comunicazione sull'agricoltura sociale;

c) forme di incentivazione agli investimenti o agli interventi per l'adeguamento e l'allestimento delle fattorie sociali;

d) agevolazioni per l'occupazione delle persone con disabilità;

e) coinvolgimento dei Comuni ai fini della valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione e di erogazione delle forme di sostegno di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.



Art. 11.

Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale

1. È istituito, presso il Dipartimento Agricoltura, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio:

a) svolge attività di consulenza nei confronti della Giunta regionale nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 10, nonché nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 16;

b) favorisce la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e promuove iniziative tese alla valorizzazione delle attività di agricoltura sociale, anche al fine di favorire la diffusione di buone pratiche;

c) promuove iniziative finalizzate a coordinare e a integrare le pratiche di agricoltura sociale nell'ambito delle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

d) propone attività di studio, ricerca e di animazione territoriale finalizzate a supportare le attività di indirizzo e programmazione della Regione sulla materia oggetto del presente capo;

e) collabora con l'Osservatorio sull'agricoltura sociale istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 141/2015.

3. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, è composto:

a) da un rappresentante designato dal Consiglio delle Autonomie Locali;

b) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e della cooperazione presenti nel territorio regionale;

c) da due rappresentanti della Regione designati dagli assessori regionali con deleghe all'Agricoltura e al Welfare.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita e, per l'effetto, il funzionamento dello stesso non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3 sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio.

6. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della Legislatura e dura in carica per la durata della Legislatura stessa.

7. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

8. In sede di prima attuazione l'Osservatorio è costituito entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 5.

Art. 12.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente capo e delle disposizioni attuative definite dalla Giunta regionale compete ai Comuni della Regione.

2. I Comuni effettuano ogni anno un controllo a campione sulle fattorie sociali ubicate nel proprio territorio, secondo le modalità definite con la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.

3. Resta ferma la competenza dei soggetti individuati dalla normativa statale e regionale relativamente ai controlli in materia di igiene e sicurezza alimentare e negli ambienti di lavoro.

Art. 13.

Disposizioni sanzionatorie

1. I soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 o senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

2. Nei casi di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. L'utilizzo del logo distintivo di cui all'articolo 8 da parte di un soggetto non iscritto nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 è punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 1.500,00.

4. Chiunque non rispetti i limiti e le modalità di esercizio dell'attività di agricoltura sociale previsti dal presente capo e dalle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 8 del presente capo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.

5. In caso di reiterate violazioni del presente capo o delle disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale di cui al comma 4, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività per un periodo dai tre ai sei mesi.

6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. L'introito dei proventi delle sanzioni spetta ai Comuni competenti per territorio.

Art. 14.

Comunicazione e diffusione dei dati

1. Ai fini del presente capo, si intendono «dati relativi ai soggetti iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4» i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la tipologia dei servizi offerti e progetti attivati, i nominativi degli operatori e degli eventuali referenti delle attività sociali.

2. I Comuni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, comunicano alla Regione i dati di cui al comma 1 e le rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza delle attività di cui all'articolo 1, ai fini del monitoraggio, della promozione e della valorizzazione delle attività sociali del territorio regionale.

3. La Regione, per le finalità di cui al presente capo e ai fini del compimento di attività istruttorie, può comunicare agli enti pubblici coinvolti nelle procedure di cui al presente capo i dati di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione del presente capo e ne valuta i risultati ottenuti in termini di opportunità occupazionali e reddituali, di sviluppo di interventi educativi, servizi socio-sanitari e socio-lavorativi in favore delle comunità locali, di promozione dell'offerta di servizi sociali e di sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale.

2. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al biennio di riferimento, presenta al Comitato per la legislazione una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

a) il numero delle fattorie sociali iscritte all'Elenco e la loro localizzazione sul territorio e informazioni su eventuali reti costituite;

b) la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;

c) le misure regionali di sostegno realizzate ai sensi dell'articolo 10;

d) i contributi regionali erogati;

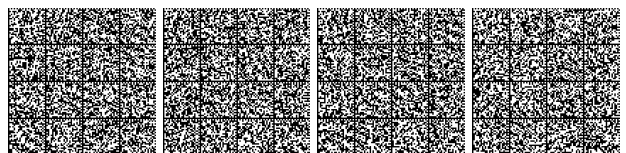
e) le attività svolte dall'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale;

f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del presente capo.

3. Il Comitato per la legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.

4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 3 e 4.



6. I soggetti coinvolti nell'attuazione del presente capo, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di agricoltura sociale e risultano iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) da almeno due anni sono iscritte di diritto all'Elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 4 e sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente capo entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il mancato adeguamento di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto comporta l'adozione da parte del Comune territorialmente competente del provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale, nonché la cancellazione d'ufficio da parte del Dipartimento Agricoltura dall'Elenco regionale delle fattorie sociali, di cui all'articolo 4.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo si fa fronte, a decorrere dall'anno 2027, con le risorse di appositi e nuovi stanziamenti istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 16, Programma 01, Titoli 1 e 2, annualmente determinati nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritti con la legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.

2. L'autorizzazione alla spesa di cui al presente capo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

3. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni della legge n. 141/2015 e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.

2. A far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 6, sono abrogate:

a) la legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

b) il regolamento regionale 2 maggio 2012, n. 2 (Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»).

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 19.

Modifiche alla l.r. 86/1998

1. Alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

«a) due dipendenti della Giunta regionale, di cui uno effettivo ed uno supplente, appartenenti all'Area professionale dei Funzionari e

dell'Elevata qualificazione CCNL Funzioni Locali, con esperienza almeno biennale in materia di "Formazione professionale", su designazione del Dirigente del Servizio competente;»;

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:

«a) un dipendente regionale tra quelli designati ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera a), appartenente all'Area professionale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL Funzioni Locali, con funzione di Presidente;»;

c) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:

«a) due dipendenti della Giunta regionale, di cui uno effettivo ed uno supplente, appartenenti all'Area professionale dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione CCNL Funzioni Locali, con esperienza almeno biennale in materia di "Formazione professionale", su designazione del Dirigente del Servizio competente;»;

d) La lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:

«a) un dipendente regionale tra quelli designati ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera a), appartenente all'Area professionale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL Funzioni Locali, con funzione di Presidente;».

Art. 20.

Integrazione all'art. 16 della l.r. 39/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci), è inserito il seguente:

«1-bis. Il Collegio regionale dei maestri di sci può conferire il titolo onorifico di "Maestro di sci *ad honorem*" a personalità che si siano particolarmente distinte per meriti sportivi, istituzionali o per il contributo significativo alla promozione e diffusione delle discipline sciistiche alpine, di fondo e snowboard. Il conferimento del titolo non costituisce abilitazione all'esercizio della professione né comporta l'iscrizione all'Albo professionale né attribuisce la qualità di componente del Collegio ai sensi del comma 1. Il regolamento per il funzionamento del Collegio disciplina le modalità di conferimento, la tenuta di un apposito elenco e le eventuali forme di partecipazione alle attività del Collegio.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 39-bis della l.r. 2/2018

1. L'articolo 39-bis della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

«Art. 39-bis (Disposizioni di carattere eccezionale). — 1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, al fine di consentire l'approvazione di una modifica della presente legge, con particolare riferimento al Titolo I (Promozione dell'attività sportiva), nonché di semplificare e razionalizzare le procedure di attuazione ed armonizzare la disciplina vigente al contesto normativo europeo, nazionale e regionale, sono sospese le previsioni relative alla presentazione delle domande per l'anno in corso e all'approvazione del riparto.

2. La sospensione di cui al comma 1 è disposta nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento dell'azione amministrativa, al fine di evitare l'applicazione disomogenea di una disciplina in corso di revisione e di garantire un ordinato e coerente riassetto del sistema regionale di sostegno alla promozione dell'attività sportiva.

3. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, nelle more dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, l'utilizzo dell'eventuale stanziamento disponibile sul competente capitolo di bilancio dedicato al Titolo I, è disciplinato, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché della normativa europea in materia di aiuti di Stato, da apposito atto approvato dalla Giunta regionale, a sostegno di attività e di iniziative in ambito sporti-



vo, anche con valenza a carattere promozionale della Regione Abruzzo, realizzate dai soggetti di cui all'articolo 3.».

Art. 22.

Modifiche alla l.r. 4/2022

1. Alla legge regionale 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrono, le parole «del mototurismo» e le parole «di mototurismo» sono sostituite dalle seguenti: «del turismo motoristico»;

b) ovunque ricorrono, le parole «al mototurismo» sono sostituite dalle seguenti: «al turismo motoristico»;

c) ovunque ricorre, la parola «mototuristic» è sostituita dalle seguenti: «del turismo motoristico»;

d) ovunque ricorre, la parola «mototuristica» è sostituita dalle seguenti «del turismo motoristico»;

e) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole «itinerari» sono inserite le seguenti: «sia su due che su quattro ruote»;

f) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: «Il Piano di gestione favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento motociclabile dei porti e degli aeroporti, tenendo conto della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale utili ai motociclisti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Piano di gestione favorisce la percorribilità dell'intero territorio regionale, il collegamento per auto e moto dei porti e degli aeroporti, tenendo conto della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale utili a motociclisti e automobilisti»;

g) al comma 1 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) dopo le parole «rievocazioni con moto» sono inserite le seguenti: «e auto»;

2) alla lettera d) le parole «mototuristic internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «del turismo motoristico internazionale»;

3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) collaborazioni con associazioni che hanno come fine la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio motoristico italiano, nonché enti, anche di altre regioni, che si occupano di promuovere il turismo motoristico, favorendo visite tematiche presso musei, collezioni e luoghi di interesse legati alla cultura motoristica.»;

h) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «dell'accompagnatore mototuristico» sono sostituite dalle seguenti: «dell'accompagnatore motoristico».

Art. 23.

Integrazione all'art. 11 della l.r. 22/2022

1. All'articolo 11 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione), dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Alla copertura del saldo dovuto per le attività già svolte nell'esercizio 2025 da parte di FIRA S.p.a. ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è iscritta la somma di euro 305.000,00 nell'ambito di Missione 14, Programma 05, Titolo 1, capitolo 281640.1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026.

7-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il solo esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 05, Titolo 1, capitolo 281640.1, per euro 305.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, per euro 305.000,00.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 17 della l.r. 6/2023

1. All'articolo 17 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributo straordinario impianti sportivi del Comune di L'Aquila»;

b) al comma 1 la parola «ordinaria» è sostituita dalle seguenti «, sistemazione e riorganizzazione»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine per utilizzare e rendicontare il contributo di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal Servizio regionale competente è stabilito alla data del 30 giugno 2027, pena la restituzione delle somme non dovute.».

Art. 25.

Modifiche alla l.r. 58/2023

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul Governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 58 dopo le parole «venti leggi nazionali» sono inserite le seguenti: «, anche qualora gli interventi siano promossi da soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 59, comma 1» e la parola «esclusivamente» è soppressa;

b) al comma 6 dell'articolo 58 dopo le parole «le disposizioni di cui all'articolo 13» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei parametri dimensionali di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), numero 4) e lettera b), numero 3). Il superamento dei predetti parametri è consentito mediante il progetto di sviluppo aziendale, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 59 e 60»;

c) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 60 e 61.» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 60.» e le parole «professionale e non professionale» sono soppresse;

2) al comma 4 dell'articolo 59 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Qualora il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico vigente, la deliberazione consiliare di approvazione costituisce variante allo strumento medesimo.»;

d) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:

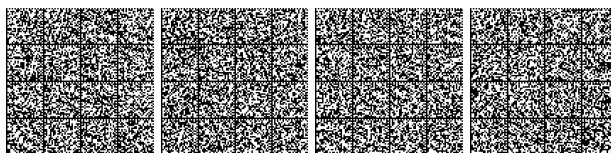
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di costruzione di nuovi edifici e di ampliamento degli edifici esistenti oltre i limiti di cui all'articolo 61 e fatte salve le premialità di cui al comma 4 dell'articolo 58, sono consentiti ai soggetti di cui all'articolo 59, comma 1, soltanto ove previsti nel progetto di sviluppo aziendale e se necessari alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad essa connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.»;

2) all'alinea del comma 2 le parole «La costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi edilizi di cui al comma 1 riguardanti edifici ad uso residenziale» e le parole «è subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «sono subordinati»;

3) al comma 5 le parole «La costruzione di nuovi annessi agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi edilizi di cui al comma 1 riguardanti annessi agricoli» e le parole «è soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti»;

e) all'alinea del comma 1 dell'articolo 61 le parole «Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 63 ed in assenza del progetto di sviluppo aziendale.» sono sostituite dalle seguenti: «In assenza del progetto di sviluppo aziendale.».



Art. 26.

Modifica all'allegato 3 all'art. 28 della l.r. 4/2024

1. All'allegato 3 di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) il rigo:

ASS Sportiva nuoto Sulmona		5.000,00 €	Contributo per attività associativa, spese di funzionamento ed eventi	1	5	2
----------------------------	--	------------	---	---	---	---

è sostituito dal seguente:

ASD Nuoto disabili Sulmona		5.000,00 €	Contributo per attività associativa, spese di funzionamento ed eventi	1	5	2
----------------------------	--	------------	---	---	---	---

Art. 27.

Sostituzione dell'allegato 2 all'art. 3 della l.r. 2/2026

1. L'allegato 2 «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali», di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2026), è sostituito da quello allegato alla presente legge.

Art. 28.

Integrazione alla l.r. 2/2026

1. Alla l.r. 2/2026 dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Attuazione dell'art. 1, commi 640 e 641, della l. 199/2025*). — 1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 640 e 641, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) e consentire per l'effetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2051, degli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla legge medesima, è autorizzata la spesa, a valere su Missione 18, Programma 01, Titolo 1, dell'importo di euro 2.436.432,31 per l'annualità 2026 e dell'importo di euro 7.827.677,40 per ciascuna delle annualità a decorrere dall'esercizio 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le economie di spesa generatesi per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 640, della legge n. 199/2025.

3. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2026, per competenza e cassa:

- 1) in aumento parte Spesa: Missione 18, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per l'importo di euro 2.436.432,31;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per l'importo di euro 2.436.432,31;

b) esercizio 2027, per sola competenza:

- 1) in aumento parte Spesa: Missione 18, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per l'importo di euro 7.827.677,40;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per l'importo di euro 2.360.861,64;
- 3) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 02, Titolo 4, per l'importo di euro 5.466.815,76;

c) esercizio 2028, per sola competenza:

- 1) in aumento parte Spesa: Missione 18, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per l'importo di euro 7.827.677,40;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per l'importo di euro 2.284.026,67;
- 3) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 02, Titolo 4, per l'importo di euro 5.543.650,73.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per gli esercizi successivi al 2028 e sino al 2051, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.».

Art. 29.

Modifica all'art. 7 della l.r. 2/2026

1. Al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 7 della l.r. 2/2026 le parole «per spese di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «per attività e iniziative in ambito sportivo nel territorio regionale».

Art. 30.

Integrazione all'art. 13 della l.r. 2/2026

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 2/2026 è inserito il seguente:

«1-bis. Le risorse finanziarie di cui alla lettera a) del comma 1, iscritte nell'ambito di Missione 5, Programma 2, Titolo 1, capitolo 61656, art. 3, del bilancio di previsione regionale 2026-2028, annualità 2026, sono destinate per l'importo di euro 216.145,5 alla copertura del saldo dovuto per le attività già svolte, in esito al procedimento di rendicontazione.».



Art. 31.

Sostituzione dell'allegato di cui all'art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 3/2026

1. L'Allegato denominato «Prospetto esplicativo della composizione per missione e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028), è sostituito da quello allegato alla presente legge.

Art. 32.

Istituzione del fondo regionale a sostegno degli orfani di femminicidio

1. La Regione Abruzzo favorisce e sostiene la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio al fine di contribuire ad alleviare gli stessi dalle conseguenze e dai disagi derivanti dalla perdita della figura genitoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione istituisce un apposito Fondo finalizzato all'erogazione di contributi a sostegno degli orfani di femminicidio residenti in Abruzzo.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2, di erogazione delle disponibilità dello stesso nonché gli interventi finanziabili.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2026, del bilancio regionale 2026-2028, alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato «Fondo regionale a sostegno degli orfani di femminicidio» per un importo complessivo pari ad euro 30.000,00.

5. Al finanziamento della spesa di cui al comma 4 si provvede, per l'esercizio 2026, con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 30.000,00, all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.

6. Per le annualità successive al 2026, agli stanziamenti per il finanziamento del fondo di cui al comma 2 si provvede con legge di bilancio.

7. L'autorizzazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

8. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 33.

Ulteriori interventi di supporto al comparto agricolo con modifiche a leggi regionali

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura) e garantire il concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario di conduzione in favore delle imprese agricole della Regione Abruzzo, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102421/2, per euro 25.000,00, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;

b) in aumento parte Spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 2, capitolo 102499/3, per euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 300.000,00 in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;

c) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 125.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 325.000,00 in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.

2. Al fine di garantire la copertura del Programma triennale regionale per gli indennizzi alle aziende agricole e zootecniche per i costi dedicati alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione di epizoozie sul territorio regionale, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 1, capitolo 101630/1, per euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.

3. L'articolo 4-bis della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative), inserito dal comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 29/2025, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis (Istruttoria dei procedimenti di cui all'art. 8 della l. 1766/1927). — 1. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) sono a carico dei richiedenti e sono anticipate dagli stessi secondo le modalità stabilite da una specifica convenzione con il Dipartimento competente della Giunta regionale.

2. Per l'esercizio finanziario 2026 e al fine di dare attuazione al comma 1 è autorizzata l'iscrizione nell'ambito del Titolo 1, Tipologia 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2026-2028, della somma di euro 50.000,00.

3. Agli oneri a carico della Regione stimati per l'importo di euro 50.000,00 e necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 1766/1927 e di ogni ulteriore attività alle stesse riconducibile, si fa fronte nei limiti delle risorse stanziare a valere su Missione 16, Programma 03, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2026 del vigente bilancio.

4. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 al bilancio di previsione regionale 2026-2028, per l'esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 101, capitolo di nuova istituzione denominato «Corrispettivo da enti esponenziali amministratori diritti di uso civico per adempimenti di competenza regionale», per l'importo di euro 50.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Oneri per adempimenti regionali ex art. 8, l. 1766/1927», per l'importo di euro 50.000,00.

5. Le spese di cui alla lettera b) del comma 4 sono autorizzate solo all'avvenuto accertamento delle entrate di cui alla lettera a) del medesimo comma 4.

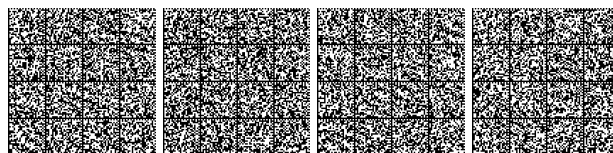
6. La Giunta regionale provvede all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti in entrata e in uscita a valere sul Bilancio finanziario gestionale, su richiesta della struttura regionale competente.»

4. Per la concessione degli aiuti per servizi di consulenza di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), svolti dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA), e garantire la partecipazione nelle attività di tenuta dei libri genealogici di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102406, articolo 3, per euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;

b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102406, articolo 3, per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;

c) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 550.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.



5. Per la partecipazione al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta «Torre del Cerrano» prevista dall'articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2013), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 05, Titolo 1, capitolo 271604/1, per euro 6.100,07 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 5.459,28 in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 6.100,07 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 5.459,28 in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.

6. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa nell'ambito della convenzione tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l'impiego delle unità di carabinieri forestali, nell'ambito delle materie di competenza regionale nei settori ad elevata specializzazione, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 111417/1, per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.

7. Al fine di garantire il funzionamento del Centro Recupero Rapaci e Selvatici di cui alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 73 (Provvidenze a favore del centro di recupero rapaci e selvatici), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 141581/1, per euro 15.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 15.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.

8. Al fine di erogare la quota residua del contributo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 (Esterneizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni) e completare il connesso processo di risanamento del Centro di Ricerca Unico d'Abruzzo (CRUA), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 101634/4, per euro 196.350,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 196.350,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026.

9. Al fine di garantire il supporto alla Regione per l'espletamento di analisi fitosanitarie su vegetali e prodotti vegetali, attività di controllo di patogeni, di verifica della presenza di parassiti da quarantena e connesse alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, è autorizzato lo stanziamento di euro 140.000,00 per un accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo ed il CRUA. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, predispone lo schema dell'accordo di collaborazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e adotta gli atti consequenziali.

10. Ai fini della copertura dello stanziamento di cui al comma 9, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, capitolo di nuova istituzione, per euro 70.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per l'esercizio 2027;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 70.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per l'esercizio 2027.

11. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), è aggiunta infine la seguente frase: «Per l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito con la l. 248/2005, il limite massimo della quota di partecipazione è fissato in euro 50,00.».

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli ATC sono tenuti ad adeguarsi a tale limite.

12. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) dopo le parole «del bestiame» sono inserite, infine, le seguenti: «e di quelli utilizzati dai cacciatori in regola con il pagamento delle tasse di concessione e della quota di iscrizione nell'ATC su cui insiste la viabilità e dai raccoglitori di tartufo in regola con il pagamento della tassa di concessione annuale ed in possesso del tesserino di idoneità, nei soli periodi consentiti dai rispettivi calendari venatorio e di raccolta».

13. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e per consentire il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture all'interno del Parco regionale Sirente-Velino, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 05, Titolo 1, capitolo 271600/2, per euro 85.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;

b) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 05, Titolo 1, capitolo 271602/2, per euro 150.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;

c) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 235.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.

14. Al fine di garantire il benessere animale e consentire il regolare funzionamento e la efficiente gestione del Centro ittogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 2, capitolo 142331/10, per euro 45.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 45.000,00.

15. Al fine di garantire supporto scientifico e tecnico al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura nelle diverse fasi di sviluppo e implementazione delle azioni previste dal Piano Operativo sull'Enoturismo in Abruzzo di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2025, n. 894 e successivi aggiornamenti, è autorizzato lo stanziamento complessivo di euro 150.000,00 per un accordo di collaborazione con l'Università «Gabriele d'Annunzio» di Chieti-Pescara, per il triennio di attività 2026-2028. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, predispone lo schema dell'accordo di collaborazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e adotta gli atti consequenziali.

16. Ai fini della copertura dello stanziamento di cui al comma 15, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: nell'ambito della Missione 16 capitolo di nuova istituzione, per euro 30.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 60.000,00 di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;



b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 30.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 60.000,00 di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.

17. Al fine di garantire per l'annualità corrente le misure di sostegno alla marineria pescarese con le modalità previste dall'articolo 22 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 102335/1, per euro 200.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 200.000,00.

18. Al fine di garantire la quota di compartecipazione finanziaria della Regione Abruzzo alla attuazione del D.M. MASAF 24 ottobre 2025 in merito all'incentivazione del primo insediamento dei giovani agricoltori sul territorio regionale, è assicurato lo stanziamento di euro 56.200,00 per il corrente esercizio finanziario. Al Servizio regionale Competitività Agricoltura DPD018, competente per materia, è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente comma.

19. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 18 è garantita apportando la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale 2026-2028, esercizio 2026:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 16 «Agricoltura politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», capitolo di nuova istituzione, per euro 56.200,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 56.200,00.

Art. 34.

Riconoscimento debito fuori bilancio Rai Com

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio per l'importo di euro 488.000,00 a fronte delle attività svolte da Rai Com nell'esercizio 2024 a beneficio della Regione Abruzzo - Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura.

2. Agli oneri connessi al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, quantificati in euro 488.000,00, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse appositamente accantonate di cui all'Allegato a/1 - altri accantonamenti, Spese per debiti fuori bilancio arretrati - del Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, da allocare nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 1.

3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 0, Tipologia 000, Categoria 01, capitolo 10/3 (Avanzo di Amministrazione accantonato), per euro 488.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro 488.000,00, capitolo 61646.

4. La dotazione del capitolo di spesa 61646, art. 1, recante lo stanziamento continuativo ex legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti) in favore del Festival Cartoons on the Bay, di cui all'Allegato 1 della l.r. 2/2026, per l'esercizio 2026 è rideterminato in euro 1.037.000,00.

Art. 35.

Riconoscimento debito fuori bilancio Ryanair DAC

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per l'importo di euro 660.656,61, comprensivo di IVA, a fronte dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati alla valorizzazione del «Brand Abruzzo» svolti da Ryanair DAC nel biennio 2022-2023 a beneficio della Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo.

2. Agli oneri connessi al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, quantificati in euro 660.656,61, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse appositamente accantonate di cui all'Allegato a/1 - altri accantonamenti, Spese per debiti fuori bilancio arretrati - del Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, da allocare nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 1.

3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 0, Tipologia 000, Categoria 01, capitolo 10/3 (Avanzo di Amministrazione accantonato), per euro 660.656,61;

b) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, per euro 660.656,61, capitolo di nuova istituzione.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 37/1 del 24 marzo 2026, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

(Omissis).

26R00118

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-041) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 4,00

